



Commissione Tributaria Regionale
per la Puglia

MASSIMARIO

delle

COMMISSIONI TRIBUTARIE

della PUGLIA



CACUCCI  EDITORE
BARI


Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia

ISBN 978-88-6611-947-0



9 788866 119470







COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA PUGLIA

MASSIMARIO
delle
COMMISSIONI TRIBUTARIE
della **PUGLIA**

Massime anni 2020 – 2021

La presente edizione è stata realizzata grazie al contributo
dell'Ordine degli Avvocati di Bari e
dell' A.N.T.I. sezione Puglia (Associazione nazionale tributaristi italiani)

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2022 Cacucci Editore – Bari
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220
<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA

PRESIDENTE Michele Ancona

DIRETTORE Benito Profeta

UFFICIO DEL MASSIMARIO

DIRETTORE Michele Ancona

RESPONSABILI Marta Basile

Nicla Abruzzese

COMPONENTI

Fabio Aiello, Rebecca Amato, Mario Aulenta, Marta Basile, Saverio Belviso, Luigi Carbone, Mario Cardillo, Giuliana Cartanese, Salvatore Casciaro, Francesco Cataldi, Nicola Fortunato, Salvatore Grillo, Marco Ligrani, Francesca Lorusso, Vito Montanaro, Antonio Negro, Luigi Riccardi, Gianluca Selicato, Salvatore Sodano, Antonio Felice Uricchio.

AUTORI CONTRIBUTI DOTTRINALI

Michele Ancona, Mario Aulenta, Gianluca Selicato.

Norma istitutiva: art. 40 del D.Lgs. 545 del 1992

Ufficio del Massimario

1. È istituito presso ciascuna commissione tributaria regionale un ufficio del massimario, che provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni della stessa e delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella sua circoscrizione. 2. Alle esigenze del suindicato ufficio si provvede nell'ambito del contingente di cui all'art. 32. 3. Le massime delle decisioni saranno utilizzate per alimentare la banca dati del servizio di documentazione tributaria gestita dal sistema centrale di elaborazione del Ministero delle finanze, al quale le commissioni sono collegate anche per accedere ad altri sistemi di documentazione giuridica e tributaria.

Pubblicazione a cura dell'Ufficio del Massimario della CTR per la Puglia, via Amendola n. 164/D, 70126 Bari.

Tel. 0693838118, e-mail nicla.abruzzo@mef.gov.it



Presentazione del Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia

MICHELE ANCONA

*Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia –
Direttore del Massimario*

Nonostante le difficoltà dovute allo stato di emergenza, seppure con un po' di ritardo, siamo riusciti a portare a termine la compilazione del "Massimario" delle Commissioni tributarie della Puglia, Anno 2020.

Desidero ringraziare tutti i componenti dell'Ufficio del Massimario, che si sono adoperati nella difficile opera della massimazione, in particolare il dott. Marco Ligrani ed il Prof. Mario Aulenta, che mi hanno aiutato nell'opera di rifinitura; un ringraziamento sincero a tutto il personale di segreteria che ha coordinato il lavoro di raccolta delle massime, alla dott.ssa Marta Basile, transitata a più prestigioso incarico, alla dott.ssa Nicla Abruzzese, entrata in corso d'opera, ma già pienamente integrata nella struttura, al Direttore dott. Benito Profeta che non ha fatto mai mancare il suo supporto organizzativo. Ringrazio gli accademici per i contributi dottrinali.

Ma la mia riconoscenza va soprattutto a tutti i giudici delle diverse Commissioni, regionale e provinciali, per avere segnalato le sentenze più significative su cui poter lavorare.

Il Massimario, previsto dall'art. 40 del D.Lgs.vo n. 545/1992, ha diverse finalità.

Anzitutto, rende evidenti gli orientamenti delle commissioni su determinate questioni giuridiche.

In secondo luogo, consente ai giudici di confrontarsi con gli orientamenti diversi e li costringe ad una riflessione "aggiuntiva", che dovrebbe portare a due esiti: al mutamento di orientamento, ovvero alla conferma del proprio convincimento, con motivazione "rafforzata". La consapevolezza dell'esistenza di diversi orientamenti è un grande valore, perché rappresenta un fattore di crescita professionale, di miglioramento del servizio che offriamo ai cittadini.

Non a caso, soprattutto negli ultimi anni, a livello locale e nazionale, sono numerosissime le iniziative dirette a creare banche dati, più o meno estese, ad elaborare massimari.

Con delibere n. 792/2019, n. 1301/2019 e n. 862/2020 è stato istituito, presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l'Ufficio del Massimario; il Direttore Nazionale del Massimario, a norma dell'art. 3 della delibera n. 1301/2019, ha, tra l'altro, il compito di sovrintendere "*alle attività degli Uffici regionali del Massimario istituiti ex art. 40 D.Lgs. 545/1992 ... assicurandone la funzionalità, nonché curando la qualità delle massime*"; a ciò provvede con l'ausilio dei vicedirettori nazionali. La commissione tributaria regionale per la Puglia è in costante contatto con il vicedirettore nazionale per l'area Sud, dott. Carlo Buonauro, cui cerca di garantire ogni supporto necessario, attraverso i referenti locali, nominati dal Consiglio.

Il Consiglio Superiore della Magistratura sta tentando, faticosamente, di ricostruire la banca dati di "Merito" dei Tribunali e delle Corti e tra gli obiettivi dell'Ufficio per il Processo, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.N.R.) fondi ed energie significativi sono destinati proprio alla creazione ed implementazione delle "Banche dati giurisprudenziali".

L'obiettivo di tutte queste iniziative è quello di rendere "prevedibili" le decisioni dei giudici, assicurare la "stabilità" delle decisioni, anche per favorire in maniera più significativa investimenti economici sul nostro territorio.


Lo scenario che emerge dalla lettura delle massime oggi pubblicate si presta a due riflessioni. La prima è la constatazione della crescita qualitativa delle sentenze rispetto al passato, ben evidente a chi frequenta le aule di giustizia tributaria da qualche tempo.

La seconda è che, nonostante gli sforzi di armonizzazione, permangono eterogeneità di orientamenti, diversità di vedute su talune questioni, ancora aperte. Come Direttore del Massimario ho voluto lasciare traccia di queste divergenze, per dare atto del fermento che anima le nostre sezioni, le nostre aule di udienza, le nostre camere di consiglio. Divergenze che spesso derivano dalla interpretazione di norme di legge scritte in maniera poco chiara o ambigua, ma anche dalle diverse sensibilità dei componenti dei collegi, dalla abilità dei difensori, di tutte le categorie professionali, che con lucide e stringenti argomentazioni riescono a far sorgere nuovi dubbi, nuove opzioni valutative. Ciò rappresenta la linfa per il nostro diritto vivente e rende affascinante il nostro lavoro. Ogni fattispecie è diversa dall'altra e la vita, anche economica, del Paese si atteggia in modi sempre diversi nel tempo e nello spazio ed a seconda dei protagonisti delle vicende.

A tutti i difensori, allora, va il mio ringraziamento, perché è grazie al loro continuo, pressante lavoro intellettuale che la giurisprudenza si evolve, le situazioni conflittuali trovano la loro composizione, si realizza l'obiettivo sempre agognato di rendere una Giustizia "giusta".

Ciò non toglie che permane l'impegno per questa Commissione di compiere tutti gli sforzi necessari per addivenire alla composizione dei contrasti ancora esistenti, di porre a raffronto le diverse opzioni valutative e di confrontarle all'interno dell'area territoriale e su base nazionale, per giungere a soluzioni condivise e che realizzino gli obiettivi della prevedibilità e della tendenziale stabilità delle decisioni, nell'interesse della collettività, in nome della quale la Giustizia è amministrata.

Un ringraziamento, infine, agli Ordini professionali ed alle Associazioni di professionisti che, con il loro contributo, hanno reso possibile la presente pubblicazione.





Dottrina



La potestà d'imperio, prima della Costituzione

MARIO AULENTA

*Docente di Diritto Tributario e di Contabilità di Stato,
Università di Bari*

SOMMARIO: 1. La crisi del “corrispettivismo”. – 2. Le sistemazioni iniziali. – 3. La potestà di imperio, incanalata nell'obbligazione di stampo civilistico.

1. La crisi del “corrispettivismo”

Indietro nel tempo, e prima della formazione degli Stati sovrani, con tributi quali le imposte di contingente o con il focatico, il soggetto attivo (il feudatario, ecc.), in base a posizioni di forza, stabiliva una somma globale, da pagarsi ripartita tra le varie circoscrizioni territoriali e in ciò consisteva un intuibile vantaggio per l'impositore,¹ senza alcun bisogno di giustificazione.

Solo poi, e per secoli, il fondamento del dovere tributario è stato improntato ad uno scambio corrispettivo con il pubblico potere,² quale evolu-

¹ Così, TESORO G., *Principii di diritto tributario*, Bari, 1938, p. 150. Non ci si poneva ovviamente un problema di capacità contributiva: si partiva da un obiettivo di prelievo, così ripartendo il relativo carico sulla collettività, in base al numero dei componenti del nucleo familiare, o degli animali da esso posseduti o anche in base ai beni in proprietà del nucleo: cfr. CARPENTIERI L., *L'illusione della progressività*, Roma, 2012, p.15.

² Prevalava un sistema tributario informato al criterio dello scambio: era “desideratum di alcuni teorici, quello di informare tutta la legislazione tributaria al principio delle tasse. In altri termini, da taluni si riguarda come un ideale sistema tributario quello in cui vi sia una perfetta corrispondenza di valore tra il servizio reso dal privato allo Stato col pagare un dato tributo e il contro-servizio resogli dallo Stato”: così, TANGORRA V., *Il diritto finanziario e i suoi odierni problemi*, Torino, 1900, p.73. Inoltre, “alla base delle prestazioni tributarie di quel periodo può scorgersi chiaramente un rapporto commutativo tra prelievi e servizi dati in corrispettivo”: così, GIARDINA E., *Le basi teoriche del concetto di capacità contributiva*, Milano, 1961, p.12; vd. anche p. 240.

zione del modello del prelievo legato alle teorie della *causa impositionis* di Tommaso d'Aquino.³

Già questo consisteva in una evoluzione, poiché la presenza di guarentigie e privilegi era la regola, ai tempi. La modificazione in senso generalista del gravame pubblico comportava che nessuna persona appartenente allo Stato o che partecipasse ai benefici di questo potesse andare esente dalle contribuzioni, e che queste, in uno Stato di diritto, dovessero ripartirsi nello stesso modo col quale si distribuivano tra tutti i cittadini i benefici pubblici.⁴

Con la comparsa degli Stati sovrani,⁵ comunemente fissata con gli accordi di Vestfalia,⁶ il fondamento del dovere tributario passava via via da un criterio proporzionalistico, presente ancora, ad esempio, nell'art. 25 dello Statuto albertino ("I regnicoli contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato"), e legato allo schema corrispettivo-beneficio,⁷ ad un criterio che veniva maggiormente tarato sul sacrificio di ciascun contribuente.⁸

³ Cfr. POMINI R., *La causa impositionis nello svolgimento storico della dottrina finanziaria*, Milano, 1972, rist, p.13-44.

⁴ "E finalmente, l'uniformità dei tributi s'intende nel senso di una corrispondenza graduale tra essi e le ricchezze dei singoli cittadini. Ma la generalità e l'uniformità dei tributi, che è uno dei principi più generali a cui s'informa l'odierna legislazione tributaria, non implicano che nessun cittadino debba andare esente da imposte, e tanto meno che i contribuenti debbano tutti essere gravati secondo l'identica ragione tributaria. L'azione del fisco deve talvolta arrestarsi dinanzi alle difficoltà e ai danni, che presenta la tassazione diretta delle classi inferiori, quando le loro condizioni economiche siano disagiate; e per raggiungere l'uguaglianza di sacrificio contributivo tra i cittadini, si deve talvolta tener conto della importanza delle loro entrate particolari. Onde, altri due principi hanno già cominciato a farsi sentire nella odierna legislazione tributaria: quello della esenzione da imposte di taluni redditi e di taluni patrimoni, e quello della tassazione progressiva: così, TANGORRA V., *Il diritto finanziario e i suoi odierni problemi*, Torino, 1900, p.69.

⁵ "La definizione del tributo come manifestazione di sovranità ha contribuito al superamento di concezioni più o meno contrattualistiche del fenomeno tributario": così, FEDELE A., *La tassa*, ed. provv., Siena, 1975, p.63.

⁶ Oggidì richiamati per il relativo tramonto: cfr. GREGGI M., *Rise and Decline of the Westphalian Principle in Taxation: The Web Tax Case*, in *EC Tax Review*, 2020, p. 6 sgg.

⁷ Nel quale "appariva risolutivo il rapporto tra patrimonio o averi e carico contributivo, radicato sulla presenza dei vantaggi che lo svolgimento dei servizi pubblici da parte dello Stato (o dell'ente pubblico), avrebbe recato alle economie individuali": così, TRIMELONI M., *I caratteri delle entrate tributarie*, Padova, 1973, p.42.

⁸ "Ove si giustificasse il tributo in termini di concezione corrispettiva, non vi sarebbe spazio per la capacità contributiva e per la progressività": così, TESAURO F.,

Coloro che propugnavano il concetto di capacità contributiva si distinguevano per il risalto assegnato ad una giusta distribuzione delle imposte, connessa al dovere dei singoli verso le necessità finanziarie dello Stato e dell'organizzazione collettiva.⁹

Nel mondo delineatosi a seguito della rivoluzione industriale, la tassazione proporzionale all'insegna della controprestazione¹⁰ tra Stato e contribuenti entrava pertanto in crisi: il criterio di riferimento non poteva essere più¹¹ solo quello del beneficio o della controprestazione: diventava anche quello della capacità contributiva. E proprio la capacità contributiva condurrà, anche se ci vorrà ancora del tempo, alla progressività¹². Del resto, prima della Costituzione, capacità contributiva e progressività non erano ancora concettualmente sganciate. Giorgio Tesoro¹³ affermava che la “*progressività più o meno forte a seconda della politica finanziaria seguita*

Osservazioni sul principio di capacità contributiva, in GAFFURI G., *La nozione di capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016, p.284.

⁹ Come richiamate da GIARDINA E., *Le basi teoriche del concetto di capacità contributiva*, Milano, 1961, p.39. Vedi anche a p. 60, in ordine alla teoria delle controprestazioni e a quella del sacrificio: “Ciascuna di queste appare strettamente legata ad una particolare concezione dello Stato e dell'imposta. La prima ebbe maggior credito quando dominava la visione giusnaturalistica dello Stato, ed i rapporti tra cittadino ed ente pubblico erano intesi alla stregua dei principi individualistici che informavano le dottrine politiche dell'epoca. La seconda venne in maggior luce quando prevalsero le teorie dello Stato organico ed etico, benché avesse la propria radice nelle opere di alcuni economisti della scuola utilitaristica”.

¹⁰ “Il fondamento costituzionale del dovere tributario non si basa sulla logica di un rapporto commutativo tra singolo e Stato bensì nel dovere di solidarietà che involge tutti i membri della collettività. La contribuzione alle spese pubbliche del singolo prescinde, dunque, da ciò che lo stesso riceve dallo Stato e si parametrizza, invece, alla sua capacità contributiva, in ragione della stessa. Il principio di capacità contributiva, unitamente a quello di progressività, non troverebbe alcuna allocazione plausibile ove fosse accolta la concezione di tipo corrispettivo del rapporto tributario”: così, TESAURO F., *Osservazioni sul principio di capacità contributiva*, in GAFFURI G., *La nozione di capacità contributiva e un essenziale confronto di idee*, Milano, 2016, p.284.

¹¹ “Ripercorrendo la storia del tributo negli stati liberali si è visto che col superamento delle teorie contrattualistiche, con l'avvento dello stato di diritto e con l'impossi della definizione funzionale del tributo quale strumento di concorso alle pubbliche spese, il rapporto causale tra il prelievo e il costo del servizio ha perso di importanza come unico criterio giuridico giustificatore di qualunque tipo e specie di prelievo”, così, GALLO F., *Le ragioni del fisco*, 2^a ed., Bologna, 2011, p.113.

¹² Cfr. CARPENTIERI L., *L'illusione della progressività*, Roma, 2012, p.17.

¹³ Cfr. URICCHIO A., *La figura e l'opera di Giorgio Tesoro*, in *Rass.trib.*, n.2/2020, p.362 sgg.

dal legislatore, è giustificata dalla presunzione che, aumentando i mezzi economici di cui dispone il singolo, aumenta ciò che non è strettamente necessario per l'esistenza, e quindi aumenta la sua capacità contributiva"¹⁴.

Era avvertita l'esigenza della individualizzazione del concorso dei contribuenti, tant'è che il principio della capacità contributiva veniva ritenuto "un canone fondamentale degli ordinamenti tributari degli Stati moderni, che ciascun individuo sia chiamato a sopportare i carichi pubblici a seconda della sua capacità: ma trattasi di dichiarare più esattamente in che cosa consista la capacità dei singoli di concorrere ai carichi pubblici"¹⁵. Infatti, "legata ad un individuo, la capacità contributiva altro non era che la misura nella quale l'individuo stesso fosse ritenuto idoneo a concorrere ai carichi pubblici, in base alla valutazione di soggetti giudicanti, indotti da interessi concreti o teorici ad occuparsi dei rapporti tra ente pubblico e privati: le valutazioni delle relazioni tra la posizione del singolo e l'attività pubblica sono formulate in ogni momento da qualsiasi individuo, mentre la valutazione fatta dal legislatore ed affermata dalla legge ha importanza esclusiva per il giurista"¹⁶.

¹⁴ Così, TESORO G., *Principii di diritto tributario*, Bari, 1938, p. 148.

¹⁵ Così, VANONI E., *Lezioni di diritto finanziario e scienza delle finanze*, Padova, 1937, p. 86. "Non è possibile, e sarebbe necessariamente iniquo, ripartire tutte le spese pubbliche fra i consociati in misura identica per ciascuno. Dovendosi diversificare il trattamento fiscale di ciascun contribuente, è necessario individuare uno o più criteri di differenziazione e le scelte legislative in materia sono sicuramente sindacabili. In primo luogo sarebbe illegittimo assumere ad elemento discrezionale una o più delle caratteristiche cui lo stesso art.3 Cost. vieta di collegare alcuna differenziazione, ovvero anche la titolarità o l'esercizio di diritti individuali e libertà inviolabili, oppure quelle situazioni di fatto che, come il minimo vitale, sono condizione minima e necessaria per la sussistenza stessa della persona": così, FEDELE A. *La funzione fiscale e la capacità contributiva*, in AA.VV. (a cura di PERRONE L. e BERLIRI C.), *Diritto tributario e Corte costituzionale*, Napoli, 2006, p.11.

¹⁶ Cfr. VANONI E., *Lezioni di diritto finanziario e scienza delle finanze*, Padova, 1937, p. 90. Vd. FALSITTA G., *Storia veridica, in base ai "lavori preparatori", della inclusione del principio di capacità contributiva nella Costituzione*, in *Riv.dir.trib.*, n.2/2009, p. 103, in nota: il "metodo concettualistico-dogmatico ma anche sistematico che, partendo dalla Germania nell'ottocento dilagò in vari Paesi europei, Italia inclusa" fu surclassato da "un metodo nel quale il compito dell'interprete è tanto più meritorio quanto più riesce ad essere fedele alla legge come atto di volontà del legislatore. Viene così espunto ogni apriorismo concettualistico e al centro della ricerca viene posto il personaggio del legislatore. Questo spostamento dell'obiettivo porta ad un più stretto contatto con l'atto da interpretare e con quei documenti che ne attestano il più o meno travagliato iter formativo".

2. Le sistemazioni iniziali

Proprio per precisare modalità e computi di incidenza discendenti dal sacrificio di ciascuno, quale modalità di contribuzione differente dal principio del beneficio, fin dalla fine del XIX secolo, si affacciavano le prime schermaglie tra cultori di diritto finanziario e cultori di scienza delle finanze, con le relative iniziali sistemazioni.¹⁷

Infatti, i “fautori del principio della capacità si distinguerebbero dagli aderenti alle altre teorie per ciò che essi danno risalto, quale fondamento del principio di giusta distribuzione delle imposte, al dovere dei singoli di apportare allo Stato i mezzi necessari per la soddisfazione dei bisogni pubblici. L'imposta non è più considerata come il corrispettivo che si dà all'ente pubblico per la protezione assicurata alla vita e alle proprietà, ma come l'espressione di un generale obbligo che avvince sudditi o cittadini all'organizzazione collettiva”.¹⁸

Contro questa dicotomia, Griziotti, già all'inizio del XX secolo sosteneva, invece, una “complementarità funzionale”¹⁹ tra le due discipline: riteneva infatti che “*a nulla vale il contributo del giurista per l'economista che l'ignora e reciprocamente*”.²⁰

Le teorie esposte all'epoca presupponevano la distinzione tra Stato e società produttiva, sì che i principi fondamentali posti a base delle prime sistemazioni scientifiche del diritto finanziario ed immediatamente derivanti dalle dottrine economiche implicavano tutte “*l'originaria distinzione tra Stato e società e l'attribuzione al primo di funzioni solo residuali e strumentali in ordine alle attività economiche istituzionalmente riservate alla seconda*” ed “*il principio per cui lo Stato non deve acquistare o conservare capitali, né gestire industrie o commerci, ma lasciare il possesso o la gestione dei mezzi di produzione alla società*”.²¹ Conseguentemente, il

¹⁷ Cfr. RICCA SALERNO G., *Le entrate ordinarie dello Stato*, p.1-371 e *Finanze locali*, p. 687-902, in *Trattato Orlando*, 2^{ed.}, 1915; FORTE F., *Giuseppe Ricca Salerno capostipite della scuola delle scelte economiche democratiche della finanza pubblica*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.*, n.1/2005, p. 3 ss.

¹⁸ Così, GIARDINA E., *Le basi teoriche del concetto di capacità contributiva*, Milano, 1961, p.39.

¹⁹ Cfr. CIPOLLINA S., *Origini e prospettive dell'autonomia scientifica del diritto tributario*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.*, n.2/2018, p.170.

²⁰ Così, GRIZIOTTI B., *Per il progresso scientifico degli studi e degli ordinamenti finanziari*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.*, n.1/1937, p.3.

²¹ Così, FEDELE A., *La tassa*, ed.provv., Siena, 1974, p.6.

prelievo tributario non doveva gravare sul capitale e l'imposizione doveva essere proporzionale al reddito.²²

E non era indifferente quale modello statale dovesse essere preso in considerazione, per le evidenti differenze nel rapporto tra il cittadino (o suddito)-contribuente e lo Stato stesso. Difatti, nello sviluppo dei sistemi fiscali dell'epoca, si osservavano due impostazioni differenti, con una prima che si collegava all'idea della prevalenza dei diritti individuali sul potere di imposizione e una seconda che, al contrario, poneva in risalto il convincimento della priorità del potere pubblico rispetto alla sfera individuale. La prima, di tradizione anglosassone, era incline a riconoscere la capacità di autoregolazione della società civile; nella seconda, di impostazione continentale, lo Stato e l'interesse generale della collettività venivano identificati come valori assolutamente prevalenti.²³ La potestà tributaria, inserita in tale contesto statualista, si fondava sull'interesse fiscale ed era destinata a dominare sugli interessi individuali,²⁴ sicché la nozione di tributo veniva svincolata dalla teoria di stampo economico della controprestazione e veniva invece correlata con la sovranità dello Stato.²⁵

²² Così, FEDELE A., *La tassa*, ed. provv., Siena, 1974, p.7. Nello stesso senso, veniva osservato che "l'economia finanziaria deve avere tra i suoi elementi assoluti e costanti, sia i beni e servizi con cui si raggiungono i fini propri della collettività politica, sia i capitali occorrenti alla produzione di essi; non potendo l'economia finanziaria possedere di per sé questo capitale, o dovendolo ritrarre dalle economie particolari, non si può discompagnare dai mezzi d'imperio necessari a vincere la riluttanza che generalmente manifestano le economie private a privarsi di una parte delle proprie ricchezze per cederla all'economia propria dello Stato": così, TANGORRA V., *Il diritto finanziario e i suoi odierni problemi*, Torino, 1900, p.7.

²³ "...una ragione valida per essere indotti a dubitare e meditare sugli esiti di operazioni culturali dovrebbe essere, sempre, il sentimento tragico della storia": così, RESCIGNO P., *Introduzione*, in *Trattato di diritto privato*, 9, Obbligazioni e contratti, Tomo primo, p.XXIX.

²⁴ Così, BORIA P., *L'interesse fiscale*, Torino, 2002, p.48. Vd. anche SACCHETTO C., voce *Tassa*, in *Enc.dir.*, XLIV, Milano, 1992, p.3 ss, § 7: "con l'entrata in vigore della Costituzione mutano, infatti, il significato ed il ruolo della nozione della sovranità dello Stato, con l'effetto di togliere fondamento ai presupposti ideologici e dogmatici, su cui si fondava lo schema di tributo quale obbligazione ex lege di natura necessariamente coercitiva. Nello schema costituzionale previsto dall'art. 53 cost. non trova legittimazione una spiegazione del fenomeno finanziario di tipo autoritativo, vuoi come intervento "tollerato" dello Stato nelle regole dell'economia di mercato, vuoi come affermazione dello Stato persona in posizione di supremazia sul singolo."

²⁵ Ancor oggi, "sono ancora evidenti i tratti autoritativi che normalmente sono stati assunti come indici dell'esistenza di una situazione di supremazia dello Stato nei confronti dei contribuenti": così, VIOTTO A., voce *Tributo*, Digesto, sez.comm., Torino, vol. XVI, 1999, pp. 221-256, §8.

Veniva poi affermato che il diritto tributario avesse per oggetto l'analisi giuridica del fenomeno dell'imposizione, diversamente dall'analisi economica: più precisamente, per un verso, l'analisi delle strutture, in forza delle quali il cittadino trasferisce allo Stato una parte delle proprie ricchezze, e, per un altro verso, l'analisi delle procedure, in forza delle quali si determina l'ammontare di ricchezza che ciascuno dovrà trasferire.²⁶ Gli studi tributari sbocciavano con una spiccata caratterizzazione in senso statualistico.

3. La potestà di imperio, incanalata nell'obbligazione di stampo civilistico

All'inizio degli anni Trenta il diritto tributario iniziò ad essere considerato come scienza autonoma.²⁷

Nell'anno 1937, nello stesso periodo della "riforma degli ordinamenti tributari" di cui al R.D.L. 7/8/1936 n.1639, conv. in L.7/6/1937 n.1016, apparvero le *Istituzioni di diritto finanziario* di Mario Pugliese, le *Istituzioni di diritto finanziario* di Gustavo Ingresso e *Il rapporto giuridico d'imposta* di Achille Donato Giannini. Le ricerche apparse poi nel 1938, con la prima edizione delle *Istituzioni di diritto tributario* di Achille Donato Giannini e con i *Principii di diritto tributario* di Giorgio Tesoro, rimarcavano la potestà di imperio statale e la bastevolezza della legge, quale giustificazione dei tributi. Lo stesso ordinamento positivo configurava, peraltro, i vari istituti di diritto tributario in conformità all'ideologia dei cd. diritti pubblici soggettivi.²⁸

²⁶ Così, LICCARDO G., *Il concetto di imposizione tributaria*, Napoli, 1967, p. 15.

²⁷ "L'avvio dello studio sistematico del diritto tributario ebbe la sua collocazione storica negli anni Trenta del Novecento": così, CIPOLLINA S., *Cento anni di didattica accademica di diritto tributario: da Zorli a Micheli*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.*, n.2/2021, p.135. Vd. altresì MASTROIACOVO V., *Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e ambizioni di sistema*, in *Dir.prat.trib.*, n.2/2021, p.524: "...gli anni Trenta appaiono uno snodo imprescindibile".

²⁸ "All'interno della dottrina dei diritti pubblici soggettivi per individuare uno degli "oneri propri della sudditanza politica" in cui si manifestava il "dovere di obbedienza del suddito",... il dovere tributario, in quanto fondato direttamente sul rapporto di soggezione che si riteneva legasse l'individuo allo Stato, esprimeva un concetto aggiuntivo rispetto al mero obbligo e conseguente obbligazione tributaria, tanto da rappresentare un concetto a tal punto preciso, da assicurare la copertura teorica sia per addivenire ad affievolimenti vari del principio di legalità sia per giustificare una serie di privilegi della amministrazione finanziaria": così, ANTONINI L., *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, 1996, p.150.

Il *solve et repete*, la mancata restituzione dell'indennità di mora anche se l'accertamento fosse stato ritenuto illegittimo ed altri istituti simili, si reggevano su tali premesse.²⁹

Prima di costoro, gli autori anteriori mettevano ancor più in rilievo come in tutta la vita del diritto di imposta apparisse la potestà pubblica dello Stato,³⁰ ed il rapporto tributario non era visto quale rapporto di diritto, bensì quale rapporto di potere o supremazia, poiché il soggetto titolare del tributo era quello stesso Stato che, grazie alla sovranità, aveva potere di dettare leggi, avendo al servizio la Pubblica amministrazione, per farle applicare. Dino Jarach, fin dalla prima edizione, nel 1943, del *El Hecho imponible*, segnalava gli autori che propugnavano ciò, quali Schneider e Bülher,³¹ ivi evidenziando la contrapposizione di A.D. Giannini.³² E per vero, Giannini, nella testé richiamata edizione del 1938 delle *Istituzioni di*

²⁹ Così, DE MITA E., *Interesse fiscale e tutela del contribuente*, Milano, 2000, IV ed., p.34.

³⁰ Cfr. RANELLETTI O., *Natura giuridica dell'imposta*, in *Municipio italiano*, 1898, p.211 e s., ripubblicato in *Dir.prat.trib.*, n.2/1974, p. 789 ss., in particolare p.820 ss., ove l'Autore negava che il "il credito dello Stato verso determinati contribuenti e insieme l'obbligo di questi a pagare una somma allo Stato, a titolo di imposta", fosse di "natura privata", poiché non pareva allo stesso Autore che fosse possibile "ridurre questo diritto d'imposta ad un puro diritto privato": infatti "è proprio della natura dell'imposta che l'obbligazione del pagamento della medesima sia fondata per mezzo della manifestazione della potestà pubblica. Si manifesta poi in tutta la vita del diritto d'imposta, nel determinare il modo personale di comportarsi del suddito, per assicurare l'entrata allo Stato e garantirla da turbamenti o diminuzioni." Al riguardo, secondo BORIA P., *L'interesse fiscale*, Torino, 2002, p.57, "veniva chiaramente avvertito come il sistema tributario si andava imperniando intorno ad un nucleo autoritativo così che il rapporto tra Stato e contribuente doveva qualificarsi come rapporto politico o pubblico. L'obbligazione di imposta non era considerata derivante da fonti civilistiche, bensì era ricondotta ad un potere pubblico e soprattutto all'imperio della legge, coerentemente era marcata la differenza della posizione dello Stato che provvedeva alla riscossione dei tributi rispetto alla categoria dei creditori privati. La situazione soggettiva del contribuente era dunque identificabile nei termini di una sostanziale soggezione rispetto ad un diritto assoluto dello Stato."

³¹ Così, JARACH D., *Il fatto imponible*, Padova, 1981, 2^aed., p.60. Per vero, anche Santi ROMANO, voce *Esazione delle imposte dirette*, in *Enc. giur.*, V, Milano, 1906, p. 585: "la riscossione è una funzione pubblica, che non rappresenta già il semplice esercizio di un diritto di credito che, pur avendo fondamento pubblicistico, si comporta in quest'ultima fase, come un diritto di natura privata, ma come un momento del potere che hanno gli enti pubblici di costringere i sudditi a delle prestazioni economiche".

³² Cfr. GIANNINI A.D., *Il rapporto giuridico d'imposta*, Milano, 1937, p.52 e p.56.

diritto tributario, affermava che la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato fosse una distinzione strumentale, cioè di mezzi e di istituti giuridici, e riteneva che il debito di imposta, pur ricadendo in un rapporto che nel suo complesso e in alcune manifestazioni appartiene al diritto pubblico, costituisse pur sempre un'obbligazione secondo lo schema tradizionale del diritto privato.³³

La teorica Gianniniana, dopo essersi occupata dell'inquadramento pubblicistico del rapporto d'imposta, compiva il passo in avanti, rispetto alla

³³ Cfr. GIANNINI A.D., *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1960, p.77: così conclude, dopo aver precedentemente scritto che “non appare giustificato che la struttura del debito di imposta sia diversa da quella dell'obbligazione civile per il motivo che l'ente pubblico creditore, per indagare se siansi verificati i presupposti del tributo e per il suo accertamento, ha a sua disposizione dei mezzi ausiliari e coattivi che non spettano al creditore privato, essendo evidente che quei mezzi costituiscono delle relazioni giuridiche distinte dal debito di imposta, sebbene abbiano rispetto a quest'ultimo un valore strumentale, come risulta dalla considerazione che quei poteri spettano all'ente pubblico indipendentemente dall'esistenza di un debito di imposta e nei confronti di persone che possono anche non essere o certamente non sono debitori di imposta.” In *Le obbligazioni pubbliche*, Roma, 1964, p.10, GIANNINI ritiene concepibile una normazione positiva che stabilisca uno schema generale di obbligazione, e disciplini poi differenziatamente i generi di obbligazione, in particolare l'obbligazione che potrebbe dirsi interprivata e l'obbligazione che potrebbe dirsi di diritto pubblico. Medesima impostazione in TESORO G., *Principii di diritto tributario*, Bari, 1938, p. 48: “si può constatare che in ogni rapporto tributario vi è un vincolo tra soggetto attivo e soggetto passivo: vincolo creato dalla legge e da questa disciplinato come in tutti i rapporti giuridici ed avente carattere economico, come in tutte le obbligazioni” e in INGROSSO Gu., *Diritto finanziario*, Napoli, 1956, p.575 ss. Al riguardo, MICHELI G.A., *Profili critici in tema di potestà d'imposizione*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.*, n.1/1964, p.3, in nota 1^a, asseriva che la potestà d'imposizione altro non è che la potestà normativa tributaria, cioè il potere di emanare norme con cui i tributi sono istituiti e regolati. Sullo stesso piano, JARACH D., *Il fatto imponible*, Padova, 1981, 2^aed., p.64-65: “la coercizione che caratterizza il tributo si esaurisce nel momento legislativo e si riduce alla regola generale del valore coattivo della norma giuridica; allo stesso modo il potere sovrano originario o derivato del soggetto attivo si esaurisce nel potere di dettare, attraverso gli organi competenti le norme giuridiche che prevedono i fatti giuridici tributari e le loro conseguenze.” Infine, BORIA P., *L'interesse fiscale*, Torino, 2002, p.66: “Nella dottrina italiana si fusero le due linee di sviluppo delle teorie continentali di ricostruzione del fenomeno tributario: per un verso venne fatta propria l'idea base del modello tedesco che poneva il potere pubblico al centro del sistema tributario, così da riconoscere una posizione di totale subordinazione al cittadino; per altro verso venne mantenuta l'impostazione tipica del modello francese che attribuiva il carattere di obbligazione alla prestazione tributaria, inserendola dunque all'interno di meccanismi giuridici che riguardavano lo schema obbligatorio.”

dottrina continentale³⁴ succitata, costituito dall'incardinamento nell'obbligazione civile.³⁵

Detta impostazione era fatta propria anche da Dino Jarach³⁶ (costretto ad emigrare per le leggi razziali, al pari di Giorgio Tesoro), che temperava l'autoritarismo della potestà di imperio, limitandolo al potere di legificazione, con la struttura obbligatoria credito-debito³⁷ nel singolo rapporto ente impositore-contribuente, mediante un ormai noto "compromesso dogmatico",³⁸ ed egli per primo, già dalla su richiamata prima edizione de

³⁴ Come riepilogata da D'AMATI N., *La "causa impositionis" nella cultura giuridica finanziaria*, in *Riv. Scuola Sup. Econ. e Fin.*, n.3/2006, p.140 ss., spec. §3. Vd. HENSEL A., *Diritto tributario*, Milano, 1956, p.73: "la fattispecie legale sostituisce nel diritto obbligatorio di imposta, la volontà del diritto privato. Titolare del credito, in base al rapporto di imposta, è lo Stato, obbligato è una persona giuridicamente sottoposta alla norma statale. Questa ripartizione delle parti potrebbe indurre a considerare il rapporto fondamentale come non regolato dall'uguaglianza della posizione di entrambe le parti. Di conseguenza il rapporto fondamentale del diritto tributario è stato spesso chiamato rapporto di potere e non rapporto obbligatorio.... La soggezione del debitore di imposta al potere sta semplicemente nel fatto che egli deve osservare la norma giuridica, se ed in quanto essa gli sia applicabile. Il debito di imposta sorge ... con la realizzazione della fattispecie. La trattazione sistematica del diritto obbligatorio di imposta deve perciò occuparsi in primo luogo della fattispecie di imposta, con cui si indica il complesso dei presupposti astratti, contenuti nelle norme del diritto tributario positivo, dalla cui concreta esistenza (realizzazione della fattispecie) derivano determinate conseguenze giuridiche."

³⁵ Vari Autori hanno ricostruito tale evoluzione: FREGNI M.C., *Obbligazione tributaria e codice civile*, Torino, 1998, p.13-19; BORIA P., *L'interesse fiscale*, Torino, 2002, p.65-66"; e non era scontata, per l'epoca, l'accettazione dell'obbligazione credito-debito a spiegare il rapporto, se, come rievoca BORIA P., *ibidem*, p.66, ancora nel 1960, FALZONE G., in *Le obbligazioni dello Stato*, Milano, 1960, p. 14, dubitava della possibilità di configurare un diritto di credito dell'ente impositore, sulla considerazione dello Stato quale titolare della potestà d'imposizione, che sarebbe qualcosa di profondamente diverso da un diritto di credito, mentre ALLORIO E., *Diritto processuale tributario*, Torino, 1969, 5^a ed. p.62, annette all'obbligazione tributaria la valenza di obbligazione pubblica.

³⁶ Su cui, cfr. CIPOLLINA S., *Dino Jarach (1915-1996): una vita in due mondi nel carteggio con Benvenuto Griziotti*, in *Riv.dir.fin.sc.fin.*, n.2/2020, p.133 sgg.

³⁷ "L'obbligazione, persistendo il fatto di presupposto che forma parte integrante della situazione contributiva, è suscettibile di recare alla introduzione di un rapporto di credito-debito; introduzione che può avvenire in dipendenza di un'attività di imposizione con effetto costitutivo oppure semplicemente dichiarativo": così, TRIMELONI M., *I caratteri delle entrate tributarie*, Padova, 1973, p.27.

³⁸ Cfr. DEL FEDERICO L., *Tasse, tributi paracommutativi e prezzi pubblici*, Torino, 2000, p.56: il passaggio "dal dilagante autoritarismo (ma meglio sarebbe dire "idealismo") impositivo fu peraltro temperato dalla dottrina dominante, ispirata dal

El hecho imponible, introduceva, quale logica evoluzione della adesione all'incardinamento nell'obbligazione civile, che è geneticamente paritaria, la piena parità tra le parti del rapporto sostanziale tributario.³⁹ In questo, Jarach è stato assolutamente innovativo: lo strumentario fiscale con cui si dipanava la posizione di supremazia del Regno rispetto ai regnicoli, solo dopo decenni fu dichiarato incostituzionale da parte della Corte costituzionale repubblicana.⁴⁰

garantismo liberale, mediante un ormai svelato compromesso dogmatico, consistente da un lato nella limitazione del momento autoritativo-impositivo del fenomeno a livello dell'emanazione della legge tributaria (in quanto manifestazione dell'autorità dello Stato) e dall'altro nella configurazione del singolo rapporto ente impositore-contribuente alla stregua di un rapporto credito-debito. Attraverso questo meccanismo dogmatico ogni rapporto tributario si riduce allo schema dell'obbligazione ex lege, in cui l'immediata derivazione dalla legge, a prescindere dalla volontà del contribuente, esprime ed esaurisce la natura autoritativa del tributo."

³⁹ Cfr. JARACH D., *Il fatto imponible*, Padova, 1981, 2^aed., p.64-65: "I diritti e gli obblighi dei soggetti attivi e passivi derivano ugualmente dalla legge; non esiste una superiorità di una parte sopra l'altra", ed ancora, *ib.*, p.69: "non c'è differenza di struttura giuridica tra il rapporto obbligatorio tributario e i rapporti obbligatori di diritto privato".

⁴⁰ "Il dovere tributario assumeva, quindi, una valenza decisamente statualistica: sul lato attivo il potere impositivo dello Stato era connotato dal carattere precipuo di "originarietà", che si rispecchiava, in egual modo, sul lato passivo, nella definizione del medesimo. Alla luce di tanto, istituti particolari, – quali il *solve et repete*, la non rimborsabilità della "indennità di mora" (Corte cost. n.13/1970) e la esclusione dallo sgravio "maggiorazione di imposta" corrisposta per la prolungata rateazione di un tributo (Corte cost., n.205/1987), basati sul principio che a fronte della determinazione del debito di imposta, il debitore dovesse obbedire, pur in mancanza di conformità alla legge, – non sarebbero sopravvissuti al mutare del contesto teorico che li aveva determinati e giustificati; successivamente, nei primi decenni dell'ordinamento repubblicano tali istituti verranno "giustiziati" dalla Corte costituzionale che stabilirà il superamento della vecchia concezione che ne creava il presupposto, dei rapporti tra Stato e cittadino, così come affermato dalla stessa con la sentenza n.21/1961 sul *solve et repete*"; così, ANTONINI L., *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Milano, 1996, p.151 e pp.216-219.



Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di IMU

GIANLUCA SELICATO

Professore Associato di Diritto Tributario, Università di Bari

SOMMARIO: 1. La fisiologica complessità della materia dei tributi locali. – 2. Controversie in tema di esenzione da IMU dell’abitazione principale. – 3. Immobili collabenti e inagibili nell’IMU. Controversie sui requisiti di accesso alle relative agevolazioni.

1. La fisiologica complessità della materia dei tributi locali

La fiscalità locale individua un comparto in costante fermento nell’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Più che nella continua evoluzione della disciplina legislativa dei tributi locali, le ragioni di tale instabilità vanno ricercate nella stratificazione di fonti di livello differente e nell’esercizio di una potestà regolamentare comunale che in molti casi appare condizionata da esigenze di gettito. Le scelte periferiche devono poi fare i conti con gli apporti interpretativi ministeriali atteso che, in esercizio di una funzione di indirizzo e coordinamento non sempre gradita dagli enti territoriali, il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, muovendo dalla base legislativa dei singoli tributi, dirama Circolari che affrontano profili di particolare criticità nella loro fase di attuazione. Più di recente, anche il Ministero della transizione ecologica (cfr. circolare MATTM 37259 del 12 aprile 2021) ha fornito indicazioni puntuali sulle conseguenze che le modifiche recentemente apportate al Testo Unico dell’Ambiente per effetto dell’entrata in vigore della direttiva UE n. 2018/851 (d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116) avrebbero riflesso sui meccanismi di applicazione della TA.RI. nei confronti di un’ampia categoria di utenze non domestiche. È del tutto evidente che, anche in virtù della delusione delle aspettative inizialmente alimentate dal c.d. “federalismo fiscale”, questi apporti ermeneutici siano spesso percepiti come indebite in-

gerenze cui si contrappongono note, circolari, documenti e rapporti di eterogenea natura adottate dall'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dalla sua Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) e da istituzioni e centri di ricerca a vario titolo coinvolti nell'analisi dell'attuazione del prelievo locale¹.

Ma esistono altre ragioni alla base di una crescita, dimensionale e qualitativa, del contenzioso tributario in materia di tributi periferici.

In primo luogo, già su un piano meta-giuridico, la maggiore conflittualità è sostenuta dalla prossimità del cittadino-contribuente all'ente impositore e dall'immediata sua percezione del collegamento tra prelievo e qualità dei servizi pubblici locali che da esso traggono linfa. Ne discende che, ad una forte insoddisfazione per l'operato dell'ente locale consegue una maggiore riluttanza a collaborare alla sua funzione impositiva².

In secondo luogo, il comparto della fiscalità locale si presenta oggettivamente complesso per effetto della natura eterogenea dei suoi tributi. Nella fiscalità locale si contrappongono, quasi ad identificarne i limiti estremi, una concezione patrimoniale del prelievo – che connota il presupposto dell'IMU – ed una prettamente sinallagmatica che si manifesta, per esempio, quando il consiglio comunale decida di valorizzare il sistema di misurazione puntuale dei rifiuti optando per la 'TARI-corrispettivo' secondo le previsioni dell'art. art. 1, comma 668, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Non è certamente questa la sede per discutere di presupposti impositivi così variegati, né appare utile ampliare l'oggetto dell'indagine fino a coinvolgere tributi aventi una fisionomia così differente, come si evince, ad esempio, dal raffronto tra la disciplina dell'imposta di soggiorno e quella del canone patrimoniale unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adesso introdotto dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 160/2019 in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Si preferisce, allora, circoscrivere l'oggetto del presente approfondimento sui più recenti orientamenti della Suprema corte in materia di IMU, tributo che, a dispetto di una disciplina maggiormente consolidata e, in

¹ Cfr. AA.VV., *I tributi comunali dentro e oltre la crisi*, a cura di A.F. Uricchio, M. Aulenta, P. Galeone, A. Ferri, Bari, 2021.

² Su questi temi si legga diffusamente A.F. URICCHIO, *I percorsi del federalismo fiscale*, Bari, 2012. Sulla crisi del progetto federalista sia consentito rinviare a G. SELICATO, *La nuova autonomia impositiva degli Enti territoriali*, in *Dir. Prat. Trib.* 2005, 1177, ss.

buona parte, mutuata da quella dell'ICI risalente al 1992³, continua a porre questioni interpretative notevoli che risultano affrontate dalle Commissioni Tributarie pugliesi in alcune delle sentenze raccolte in questo Massimario.

2. Controversie in tema di esenzione da IMU dell'abitazione principale

Risale all'articolo 1 del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, la scelta di tenere indenne da ICI l' "*abitazione principale*" e le sue pertinenze. Detta disposizione agevolativa interveniva in un assetto legislativo che individuava l'abitazione principale con "*quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente*" (art. 8, co. 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504), così assegnando contorni incerti sia al perimetro soggettivo di applicazione della norma che a quello oggettivo. Risultava infatti difficile stabilire, a fronte di un enunciato normativo così impreciso, se il beneficio spettasse ad un solo contribuente ovvero a tutti i componenti del nucleo familiare laddove, in ipotesi, essi fossero stati titolari di distinti immobili all'interno di ciascuno dei quali detto familiare dimorasse abitualmente. Ed anche il riferimento alla 'dimora abituale' appariva abbastanza impreciso e comunque problematico, dal momento che l'attività accertativa dei Comuni, di norma condotta a posteriori entro il termine di decadenza quinquennale, si doveva cimentare nella prova di situazioni di fatto che non potevano che essere verificate in via presuntiva, con ogni conseguenza in ordine alla precarietà della tesi dell'ente comunale e degli stessi contribuenti.

La disciplina legislativa dell'IMU, proprio per questo, si è avvalsa di una più compiuta definizione di "*abitazione principale*", adesso contenuta nell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, che fa riferimento a "*l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*". Essa aggiunge, inoltre, che "*nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile*".

Anche tali espressioni, però, hanno alimentato, e tutt'ora alimentano, un copioso contenzioso in parte dovuto ad una distorta applicazione delle norme che, non di rado, ha indotto alcuni contribuenti a ritenere che potesse ancora sostenersi, in continuità col principio invalso nell'ICI, la spettanza

³ Si rinvia a G. SELICATO, L'imposta unica comunale tra novità e conferme di precedenti modelli impositivi, In Dir. Prat. Trib., 2015, 242 ss.

dell'agevolazione per più immobili, ovvero per i distinti immobili che i coniugi avessero eventualmente deciso di adibire a propria abitazione principale, per effetto di una separazione delle residenze anagrafiche che non può che ritenersi, generalmente, meramente formale. Pare evidente, invece, che il nuovo enunciato legislativo assoggetti l'intero nucleo familiare ad un unico regime impositivo, nel senso di individuare l'immobile agevolato in quell'unico immobile in cui il possessore "e" il suo "nucleo familiare" dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente.

Residuano tuttavia alcuni casi dubbi, *in primis* sull'eventuale diritto di fruire dell'esenzione IMU da parte di ciascuno dei coniugi aventi la residenza anagrafica in immobili ubicati in Comuni diversi, quantomeno nelle ipotesi in cui si manifesti l'oggettiva necessità di tenere le dimore separate per motivi, ad esempio, che attengono l'esercizio della propria attività lavorativa (in tal senso Cass., 17 maggio 2010, n. 12050). Ci si limita ad osservare, al riguardo, che la Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, del MEF propende per il riconoscimento dell'agevolazione nell'ipotesi in cui "gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in Comuni diversi, poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro Comune, ad esempio, per esigenze lavorative"⁴. In senso diametralmente opposto, però, l'ordinanza 24 settembre 2020, n. 20130, secondo cui l'agevolazione resterebbe comunque subordinata al fatto che l'immobile sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale dell'"intero" nucleo familiare. In termini analoghi anche l'ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022.

Non ci si può tuttavia esimere dall'osservare che si rischia, in tal modo, di giungere all'eccesso e di neutralizzare il beneficio nelle situazioni, invero meritevoli di un maggior *favor*, in cui l'impossibilità di mantenere (quantomeno) il domicilio abituale di uno o più componenti del nucleo familiare discenda da cause di forza maggiore, sia pure temporanee, indipendenti dalla volontà del contribuente. Si tratta di approdi che appaiono invero distanti dalla *voluntas legis*.

Ma anche le trasformazioni della società pongono problemi di non agevole soluzione nel preciso inquadramento del concetto di "nucleo familiare" (che resta indefinito nella disciplina dell'IMU) alla luce degli assetti contemporanei della convivenza civile e di fatto⁵. Non sembra coerente

⁴ Su questi profili, cfr. M. GREGGI, *Abitazione principale e requisito di residenza a confronto nella disciplina tributaria di agevolazione del nucleo familiare*, in *Famiglia e diritto*, 2010, 241 ss.

⁵ Si rinvia al riguardo a N. TREGLIA, *L'esenzione IMU per l'abitazione principale dei coniugi residenti in Comuni diversi: problematiche interpretative e spunti di rifles-*

con gli interessi tutelati dal legislatore l'assoggettamento ad un differente regime impositivo della famiglia tradizionale (assoggettata alla limitazione dell'agevolazione in parola) con le relazioni di fatto, sempre più diffuse e durature, oltre che alternative ai più risalenti schemi di "vita familiare". Inoltre, restando ancorati ad un concetto tradizionale di "nucleo familiare" si rischia di vanificare l'intervento (innovativo) che il legislatore ha ritenuto di promuovere proprio ad argine dell'indirizzo formalistico della Suprema corte. Infatti, con l'articolo 5 *decies*, comma 1, del D.L. 146 del 2021, si è stabilito che, nel caso in cui "*i componenti del nucleo familiare*" abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano comunque per un solo immobile, ma tale immobile può essere adesso liberamente scelto dai componenti del nucleo familiare.

Permane intatto, invece, il risalente problema inerente la verifica della necessità che si realizzino contemporaneamente il requisito formale e quello sostanziale ovvero che, all'interno dell'immobile per il quale spetti l'agevolazione, i componenti del nucleo familiare abbiano istituito l'unico domicilio (profilo sostanziale) e, al tempo stesso, risiedano anagraficamente (profilo formale). Si segnalano, al riguardo, la recente ordinanza Cass. 23 febbraio 2022, n. 5936, secondo cui: "*In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 2011, richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente (Sez. 6 -5, ord. n. 4166 del 19/02/2020)*". Si manifesta, in questa ed in altre recenti decisioni della Suprema corte, una sempre più convinta adesione a tesi particolarmente (*rectius*, eccessivamente) rigorose, che subordinano l'applicazione dell'esenzione in perfetta aderenza all'enunciato legislativo a prescindere dalle conseguenze di tale scelta. Ma non mancano indica-

sione, in Riv. Trim. Dir. Trib., 3/2021, 713, secondo cui: "La disciplina dell'IMU non viene in aiuto in tal senso mentre nel regolamento Isee, approvato con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, il nucleo familiare è costituito dai componenti la famiglia anagrafica. Quest'ultima, ex art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è composta da «un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune». Appare quindi evidente che, se non si coabita e non si dimora nello stesso Comune, non ci si identifica in un unico nucleo familiare. Pertanto, un figlio e un coniuge che per esigenze di studio e lavorative dimorino in un immobile diverso rispetto a quello del resto della famiglia, non facendo parte dell'originario nucleo familiare, non potranno vedersi negata l'esenzione IMU. E né, tanto meno, si potrà impedire agli altri familiari il godimento della medesima agevolazione sull'unità immobiliare in cui questi ultimi dimorano".

zioni avverse, soprattutto nella giurisprudenza di merito, per le ipotesi in cui l'impiego dell'immobile quale domicilio unico del nucleo familiare sia evinta da prove certe, dirette e di natura documentale, pure a fronte di un ritardo nel trasferimento della residenza ai fini anagrafici.

3. Immobili collabenti e inagibili nell'IMU. Controversie sui requisiti di accesso alle relative agevolazioni

Accade spesso che la condizione di assoluta inutilizzabilità dell'immobile determini, nel titolare dei suoi diritti reali di godimento, la sensazione di assenza del presupposto impositivo. In realtà, le conseguenze di tali situazioni sulla debenza del tributo potrebbero discendere dalla condotta tenuta dal suo soggetto passivo, oltre che dalla situazione di fatto in cui versa l'immobile.

Preliminarmente, già su un piano concettuale, occorre distinguere il fabbricato collabente da quello inagibile (cfr. Cass., sent. n. 17815 del 19 Luglio 2017, nonché sent. n. 10122 dell'11 aprile 2019). Le unità collabenti non possono essere in alcun modo utilizzate poiché giacciono allo stato di rudere o sono soggette a forte degrado. L'art. 2 del DM 2 gennaio 1998, n. 28, fornendo indicazioni sulla formazione del catasto dei fabbricati, precisa che anche le *“costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado”* possono formare oggetto di iscrizione in catasto ma *“senza attribuzione di rendita catastale”*. Ne discende l'inapplicabilità dell'IMU, già per difetto di base imponibile. Tali unità vengono identificate dallo stesso DM, in: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane. Nessuno di questi fabbricati, dunque, è considerato idoneo ad utilizzi che producano reddito, così venendo meno il presupposto di natura patrimoniale che contraddistingue l'imposta in esame.

Di contro, l'inagibilità si verifica allorché il degrado dell'immobile non sia *“superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ma solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia”* (così l'art. 31, co. 1, lett. c) e d), della L. n. 457/1978). Si manifesta, dunque, una situazione di sostanziale inutilizzabilità dell'immobile la quale non impedisce, però, di attribuire al fabbricato una rendita catastale. La Suprema corte, nell'Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5175, ha statuito che: *“ai fini del classamento di un immobile non è rilevante la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento dell'agibilità. L'accatastamento è compiuto, relativamente ad ogni unità immobiliare urbana atta a produrre un reddito proprio, nello stato in cui si trova”*. Cio-

nondimeno, in linea con quanto era già previsto dalla disciplina istitutiva dell'ICI, anche nell'IMU lo stato di inagibilità conduce ad una dimidiazione della base imponibile, previa sua comunicazione o formale rilevazione da parte dell'ente impositore. Più in dettaglio, il d.lgs. 2 marzo 2012, n. 16, ha disposto l'integrazione dell'articolo 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, ribadendo la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per "i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni". La disposizione prosegue prevedendo che: "l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione".

Sul diritto di fruire delle esenzioni e riduzioni fin qui descritte si sono succedute numerose pronunce di legittimità, tra le quali meritano particolare attenzione quelle che attengono la prevalenza della rendita catastale sulla situazione di fatto e la eventuale conoscenza dell'inagibilità, da parte dell'ente comunale, a prescindere dalla diligente segnalazione del soggetto passivo nelle forme appena illustrate.

3.1. In relazione al primo profilo, e proprio in tema di unità collabenti, si segnala la Cass., sent. 11 aprile 2019, n. 10122, che ha sottolineato la necessità e la sufficienza, ai fini dell'esenzione, che l'immobile sia iscritto nell'apposita categoria catastale, rimarcando la diretta conseguenza di tale iscrizione nell'impossibilità di attribuire al medesimo fabbricato una rendita *aliunde* determinata. Viene richiamata al riguardo la Cass. sent. 11 gennaio 2017, n. 23801, secondo cui: "*in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI)*" – ma il principio non appare suscettibile di differente applicazione nella disciplina dell'IMU – "*il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile come fabbricato, in quanto privo di rendita, non è tassabile neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito*".

Sempre sul rilievo della rendita catastale nell'applicazione dell'IMU si registrano numerosi arresti della Suprema corte al tentativo dei contribuenti di far valere retroattivamente la revisione della rendita catastale dell'immobile, ai fini, ad esempio, del conseguimento del rimborso di un tributo che

si consideri versato in eccesso sulla base di una rendita ‘gonfiata’, poiché espressiva di un valore differente da quello assunto nel tempo dal bene (per via, ad esempio, del suo abbandono, del sopravvenuto degrado dell’area in cui si inserisce, dell’iniziale sopravvalutazione del suo valore, etc.). Si tratta di un approccio coerente con la regola generale contenuta nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali. La Suprema corte ha più volte precisato che tale regola *“patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento che sostituiscono, ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente; esse, difatti, trovano applicazione dalla data della denuncia, ciò in quanto il fatto che la situazione risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla comunicazione effettuata all’Amministrazione”* (in questi termini Cass., ord. 30 dicembre 2020, n. 29898, che si collega alle ulteriori ord. nn. 7745/2019, 4971/2018, 17756/2018, 11844/17, 11846/2017, 13018/12, 17863/10, 18023/04).

Dunque, in armonia con i principi regolatori della materia, in disparte l’andamento del valore venale dell’immobile nel tempo, laddove la rettifica della rendita non discenda da un errore commesso dall’Ufficio, la sua efficacia non può che decorrere dalla data di presentazione del DOCFA, non potendosi predicare la retroattività della rendita anche rispetto alle annualità pregresse. In questi stessi termini anche la Cass. ord. 28 agosto 2017, n. 20463, secondo cui: *“Il principio per cui le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali non si applica quando si tratti di modifiche dovute a correzioni di errori materiali di fatto, anche se sollecitate all’Ufficio dal contribuente: si tratta del caso in cui tale errore di fatto sia compiuto dall’Ufficio e risulti evidente e incontestabile, avendolo riconosciuto lo stesso Ufficio”*. Il presupposto applicativo dell’IMU, in questo modo, rischia di allontanarsi dall’apprezzamento di un indice di capacità contributiva riferito al valore patrimoniale del bene, atteso che quest’ultimo è astrattamente variabile nel tempo. Esso predilige, piuttosto, il valore convenzionalmente assunto ai fini catastali, ove pure sia dimostrabile la sua notevole distanza dal valore reale. L’unico rimedio a tale sfasamento è costituito dalla revisione della rendita su impulso del titolare del diritto di godimento, la cui iniziativa, però, non può che riflettersi sulle vicende future del tributo.

3.2. Per quanto attiene, invece, il secondo profilo, ovvero la conoscenza dell'inagibilità da parte dell'ente comunale, non dovuta alla segnalazione del soggetto passivo nelle forme appena illustrate, si segnala la sentenza Cass. 4 dicembre 2017, n. 28921. con la quale i Giudici supremi hanno ammesso la riduzione dell'imposta – ai sensi dell'articolo 8, comma 1, Dlgs n. 504/1992 e nella misura del 50% – anche in assenza di preventiva ed espressa richiesta del contribuente. Ciò in virtù del principio di collaborazione e buona fede che deve informare i rapporti tra ente impositore e contribuente al quale non può essere chiesta la prova di fatti già conosciuti dal Comune attraverso diversa documentazione avente data certa. Negli stessi termini la pronuncia 21 settembre 2016, n. 18453, secondo cui: *“tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all'ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4), deve ritenersi che nessun altro onere probatorio gravasse nella fattispecie sul contribuente (23531/2008)”*.

La giurisprudenza di merito affronta numerose altre fattispecie in cui l'ente locale, anche in assenza della prescritta ed autonoma comunicazione di sopravvenuta inagibilità, sia comunque posto nelle condizioni di conoscere tale circostanza o, quantomeno, abbia formalmente acquisito e ponderato l'informazione nell'ambito di un procedimento amministrativo. È questo il caso, ad esempio, della sent. 10 settembre 2021, n. 4005, della Comm. Trib. Reg. per il Lazio che ha ritenuto comunque spettanti le agevolazioni in un'ipotesi in cui, a fronte della mancata comunicazione espressa del contribuente delle reali condizioni degli immobili, lo status di inagibilità era comunque noto all'Ente impositore che ne aveva preso atto in sede di rilascio del permesso di costruzione.

Per la verità, la giurisprudenza di merito ha più volte esplorato situazioni-limite nelle quali, pur a fronte di un presupposto impositivo non espressamente escluso dalla legge, le circostanze di fatto non parrebbero integrare il “possesso” secondo l'accezione assunta dalla disciplina istitutiva del tributo. Tra le ultime può farsi riferimento alla Commissione Tributaria regionale della Toscana che, nella Sentenza n. 67 del 2022, ha stigmatizzato l'incapacità dello stato di garantire il pieno diritto di proprietà del cittadino, a fronte dell'occupazione abusiva dell'immobile, e la sua diretta incidenza sul conseguente obbligo di versamento dell'IMU. Si tratta di una sentenza fortemente ideologica, ma che affronta in profondità il rapporto giuridico tra il contribuente e l'immobile, riconnettendolo all'art. 53 Cost.: se *“gli organi di polizia si astengono dal difendere il diritto di proprietà di colui cui il Comune richiede il pagamento dell'Imu, questi è privo di*

tutela senza possesso, poiché in mancanza di possibilità di attivare i diritti possessori, il diritto di proprietà è svuotato proprio dello ius possidendi". Orbene, pur a fronte di statuizioni di segno opposto della Suprema corte (ad es. ord. 25 ottobre 2021, n. 29868) non può tacersi il pregio di un'indagine più accurata del presupposto impositivo che non di rado pervade proprio la giurisprudenza di merito.

Tra le Commissioni tributarie e la Suprema Corte s'instaura, in questo modo, una dialettica fondamentale che valorizza principi e limiti raramente apprezzati dalla prassi e che alimenta quella positiva tensione dell'interpretazione del dato legislativo verso la giusta imposizione cui un ordinamento civile non può smettere di anelare.

Proprio in ciò si manifesta l'importanza del Massimario delle Commissioni tributarie pugliesi che, esorbitando la materia dei tributi locali, acquisisce l'ulteriore merito di sopperire all'odiosa asimmetria tra Amministrazione finanziaria e contribuenti che il sistema della giustizia Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT) sta determinando con ingiustificate preclusioni ad un generalizzato accesso alla banca dati delle sentenze tributarie.



Accertamento tributario



Accertamento tributario

ACCERTAMENTO – Imposta di pubblicità – Ingiunzione di pagamento intero importo – Ammessa

Comm. Trib. Reg. della Puglia Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Daddabbo). Sent. n. 2082 del 11 settembre 2019

In pendenza di giudizio avverso l'avviso di accertamento emesso per imposta di pubblicità, è ammessa l'ingiunzione di pagamento per l'intero importo, qualora sia stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'atto impugnato. Deriva la conseguenza che l'ente impositore può chiedere l'intero anche in pendenza del ricorso avverso l'avviso di accertamento, non essendo applicabile l'art.68 del D.lgs 546/92, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.

≈

ACCERTAMENTO – redditi d'impresa – costi deducibili – inerenza – costi documentati – sussiste

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sezione I, sentenza n°35 del 02/01/2020 (Presidente: D'Antonio; Relatore: Palmieri)

È errato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione desuma l'insussistenza dei costi, nonché il difetto di inerenza, da elementi che invece avrebbero al più potuto fondare un avviso di accertamento motivato sulla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, laddove vi sia la prova documentale in atti che tali costi sono stati effettivamente sostenuti dalla società, con mezzi tracciabili.

≈

ACCERTAMENTO – redditi d’impresa – costi deducibili – inerenza – costi documentati – sussiste

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, Sezione I, sentenza n°35 del 02/01/2020 (Presidente: D’Antonio; Relatore: Palmieri)

«L’avviso di accertamento si appalesa del tutto «fuori tiro» avendo l’Amministrazione desunto l’insussistenza dei contestati costi, nonché il difetto di inerenza, da elementi che invece avrebbero al più potuto fondare un avviso di accertamento motivato sulla sussistenza di operazioni oggettivamente inesistenti, ma giammai un avviso di accertamento motivato – come nel caso in esame – in base al difetto di prova in ordine al sostenimento dei costi, atteso che vi è prova documentale in atti che tali costi sono stati effettivamente sostenuti dalla società, con mezzi tracciabili, e per conseguenza, essa aveva il diritto di portarli in deduzione del maggior reddito, nonché ai fini IVA. Invero, i suddetti rlievi avrebbero potuto indurre l’Amministrazione ad emettere avviso di accertamento con ripresa a tassazione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, ma giammai di costi non documentati»

≈

ACCERTAMENTO – redditi d’impresa – operazioni soggettivamente inesistenti – ripartizione dell’onere della prova

Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, Sezione III, sentenza n°30 del 09/01/2020 (Presidente e Relatore: Cristofaro)

L’onere probatorio nelle ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti va ripartito nel senso che l’amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, che la prestazione non è stata resa dal fatturante, mentre sul contribuente grava l’onere di dimostrare la propria buona fede, ovvero l’onere di provare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all’attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l’ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Irpef – Società a ristretta base – Presunzione di attribuzione “pro quota” – Sussiste – Costi disconosciuti – Maggiore reddito – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi).
Sent. n. 121 del 13 gennaio 2020

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, per le società di capitali a ristretta base societaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione “pro-quota” ai soci, salvo la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti. A tal fine, anche i costi rappresentano un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito di impresa, sicché quando un costo venga disconosciuto, la conseguenza automatica è che il reddito risulti maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio.

≈

ACCERTAMENTO – Raddoppio dei termini prescrizionali – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Stragapede). Sent. n. 09 del 15 gennaio 2020

In tema di raddoppio dei termini prescrizionali per l'accertamento, è del tutto irrilevante che l'obbligo di denuncia possa insorgere anche dopo il decorso del termine breve o possa non essere adempiuto entro tale termine. Ciò che rileva è solo la sussistenza dell'obbligo, perché esso soltanto connota, sin dall'origine, la fattispecie di illecito tributario alla quale è connessa l'applicabilità dei termini di accertamento raddoppiati

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Società estinta ante 13 dicembre 2014 – Società cancellata dal registro delle imprese – Differimento quinquennale del termine di cessazione ai fini impositivi – Irretroattività – Avviso di accertamento – Emissione e notifica nei confronti della società estinta – Legittimazione.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo).
Sent. n. 68 del 22 gennaio 2020

Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società a fini tributari ex art. 28, co. 4, D. Lgs. n. 175/2014, non ha efficacia retroattiva

e si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata successivamente all'entrata in vigore di detta norma. Pertanto, l'estinzione della società, avvenuta in epoca antecedente e prima della notifica dell'atto di accertamento, determina la mancanza della sua capacità processuale, con difetto di legittimazione a rappresentarla da parte dell'ultimo rappresentante legale, nonché il trasferimento ai soci dei rapporti obbligatori facenti capo alla società estinta, nei confronti dei quali l'ente impositore dovrà emettere gli atti impositivi

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO– Estinzione di società di capitali ante 13 dicembre 2014 – Estinzione dei debiti societari – Non sussiste – Successione in capo ai soci – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo).
Sent. n. 68 del 22 gennaio 2020

In caso di estinzione di una società di capitali prima del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014), la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'immediato venir meno della capacità processuale della stessa e il difetto di legittimazione attiva da parte dell'ultimo legale rappresentante, derivandone l'inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Tanto senza che venga a determinarsi la nullità dell'accertamento "erga omnes", in quanto l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale il rapporti obbligatori facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci, i quali possono essere chiamati a risponderne nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali.

≈

ACCERTAMENTO – Induttivo – Rideterminazione da parte del giudice della percentuale di sfrido dei materiali/elementi presi in considerazione dall'Ufficio – Specifica motivazione – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 75 del 24 gennaio 2020

In tema di accertamento induttivo, è illegittima la rideterminazione da parte del giudice tributario della percentuale di sfrido applicata dall'Ufficio motivata unicamente sulla circostanza che tale percentuale è stata talora utilizzata dalla Suprema Corte in ipotesi di accertamento induttivo. Tanto perché, pur quando il giudice tributario utilizzi il potere sostitutivo che gli è proprio per esaminare nel merito la pretesa tributaria, deve pur sempre offrire una motivazione verificabile riguardo ai criteri ed alle ragioni che lo inducono a decidere in un determinato senso, dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia potere equitativo e ciò anche in ipotesi di ricostruzione dei ricavi con metodo induttivo. Non è, dunque, possibile per il giudice tributario rideterminare la percentuale di sfrido limitandosi ad affermare "una dispersione per vari usi", espressione che non consente di apprezzare adeguatamente le ragioni della decisione.

≈

ACCERTAMENTO – Metodo analitico-induttivo – Ricostruzione dei ricavi mediante l'utilizzo dei dati relativi al consumo di materie prime – Riconoscimento di un'unica percentuale di sfrido per vari usi – Difetto di motivazione della sentenza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Leuci; Relatore: Maggiore) Sent. n. 75 depositata il 24 gennaio 2020

In caso di accertamento analitico-induttivo basato su una ricostruzione dei ricavi mediante l'utilizzo dei dati relativi al consumo di acqua minerale, birra, altre bevande e farina, non è adeguatamente motivata la sentenza che individui una percentuale di sfrido (portandola al 30 per cento) sulla base di una dispersione per vari usi, unica per tutti gli elementi considerati.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Metodo analitico-induttivo – Rideterminazione dei ricavi su determinate circostanze fattuali – Difetto di motivazione della sentenza – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci; Relatore: Maggiore) Sent. n. 222 depositata l'11 febbraio 2020

In caso di accertamento analitico-induttivo, è adeguatamente motivata la sentenza che abbia specificatamente individuato e indicato le ragioni per cui ha ritenuto, nella legittimità della ricostruzione induttiva, di rideterminare in diminuzione i ricavi in questione.

≈

ACCERTAMENTO – Induttivo – Tecnica ricostruttiva dei ricavi e del reddito – Applicazione dei coefficienti di ricavo del costo del venduto sfavorevole rispetto agli studi di settore – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 251 del 12 febbraio 2020

In tema di accertamento induttivo, la tecnica ricostruttiva dei ricavi e del reddito utilizzata dall'ufficio non deve disattendere il principio di "ragionevolezza"; la ricostruzione del reddito basata sull'applicazione dei coefficienti di ricavo del costo del venduto, pertanto, è illegittima se sfavorevole al contribuente, rispetto all'applicazione degli studi di settore, alla luce della maggiore oggettiva affidabilità dello strumento statistico degli studi di settore, a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

≈

ACCERTAMENTO – Rivalutazione aree PIP – Diversificazione indice di fabbricabilità – Dequalificazione della destinazione urbanistica – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: D'Andrea). Sent. n. 252 del 12 febbraio 2020

La diversificazione dell'indice di fabbricabilità non dequalifica la precipua, e comune, destinazione urbanistica di "zona per insediamenti produttivi"

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Avvisi di accertamento – Motivazione – Documenti richiamati – Allegazione – Criteri.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 345 del 12 febbraio 2020

L'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti richiamati in motivazione riguarda necessariamente gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente. Tali non possono ritenersi gli atti promossi dalla parte ed alla stessa destinati in accoglimento delle proprie istanze, successivamente richiamati nell'avviso di accertamento

≈

ACCERTAMENTO – Pvc della Guardia di Finanza – Ritrovamento documentazione extracontabile – Assenza dei presupposti di gravità, precisione e concordanza – Nullità

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. I (Presidente: Brandimarte – Relatore: De Felice). Sent. n. 180 del 13 febbraio 2020

L'accertamento derivante da un PVC della Guardia di Finanza, a sua volta basato sul ritrovamento nell'abitazione del contribuente di un quaderno, definito "extracontabile", nel quale vengono riportati numeri ritenuti corrispettivi in nero, in assenza di alcun elemento di riscontro, pertinenza o collegamento diretto o indiretto con la contabilità dell'azienda, è carente dei presupposti di gravità, precisione e concordanza e pertanto da ritenersi illegittimo.

≈

ACCERTAMENTO – Accertamento con adesione – Comunicazione di diniego – Impugnazione – Inammissibilità.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Scialpi). Sent. n. 384 del 17 febbraio 2020.

Pur in presenza dell'ampliamento della giustizia tributaria per effetto della l. 448/2001 e, quindi, pur potendosi impugnare innanzi al Giudice tributario tutti gli atti che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, tale possibilità rimane condizionata dalla prospettazione di un interesse generale da parte dell'A. F. alla rimozione dell'atto, per cui, contro il diniego di annullamento di un atto può essere proposta impugnazione soltanto allegando eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contrastare la fondatezza della pretesa

≈

ACCERTAMENTO – Questionario – Redazione del processo verbale di constatazione – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente Cazzolla – Relatore: Leuci). Sent. n. 433 del 18 febbraio 2020

L'accertamento basato sul questionario non obbliga alla redazione del processo verbale di constatazione a chiusura delle indagini.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Metodo sintetico – Confronto con la reale capacità contributiva – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 181 del 25 febbraio 2020

Ferma restando la loro validità metodologica, gli elementi indicativi di capacità contributiva posti a base del metodo sintetico di accertamento devono essere posti in relazione alla concreta e particolare situazione rappresentata dagli elementi oggettivi forniti dal contribuente, non costituendo tale strumento un criterio unico e cogente per la determinazione del reddito. Peraltro, la flessibilità degli strumenti presuntivi è imposta dall'articolo 53 della Costituzione, non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere cioè dalla reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica

≈

ACCERTAMENTO – D'ufficio – Ricostruzione del conto economico nell'avviso – Esposizione attendibile dei costi e ricavi documentati – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente e Relatore: Cazzolla). Sent. n. 628 del 02/03/2020

In caso di accertamento d'ufficio, il conseguente avviso, per essere legittimo, deve contemplare la ricostruzione del conto economico dell'esercizio accertato in cui devono essere riportati, in modo attendibile, tutti i relativi costi e ricavi documentati necessari per poter determinare i rispettivi importi imponibili ai fini Irpef, Irap ed Iva, ivi compresa la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati e non riconosciuti nonché l'importo imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali INPS.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Metodo analitico-induttivo – Gravità, precisione e concordanza – Antieconomicità – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari; Relatore: Di Carlo)
Sent. n. 736 del 9 marzo 2020.

Nel caso di ricostruzione induttiva dei ricavi, le presunzioni devono essere dotate dei requisiti di gravità precisione e concordanza e tale non è la sola antieconomicità dell'attività.

≈

ACCERTAMENTO – Catastale – Classamento – Avvisi – Motivazione – Mero richiamo degli atti della fase prodromica e/o della fonte normativa del nuovo classamento – Insufficienza – Menzione dei valori medi delle diverse microzone – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 1024 del 3 giugno 2020

In materia catastale, la motivazione degli atti conclusivi della procedura, vale a dire dei classamenti, non può esaurirsi nel mero richiamo ai soli atti della fase prodromica o alla mera menzione, nell'avviso, della fonte normativa del nuovo classamento. L'obbligo informativo nei confronti dei destinatari degli atti di accertamento non può venire meno per il solo fatto che la revisione del classamento sia stata finalizzata al perseguimento della perequazione fiscale nel contesto immobiliare delle varie microzone né per la considerazione che, alla soglia di significatività degli scostamenti valoriali, sia stato fatto indiretto rinvio nei singoli avvisi attraverso la menzione della delibera di G.C. La motivazione degli atti di classamento deve, invece, spingere la propria specificità fino a dare conto delle ragioni per le quali i fattori estrinseci considerati abbiano determinato il raggiungimento di tale soglia di significatività, non essendo sufficiente nemmeno la mera menzione dei valori medi delle varie microzone.

≈

ACCERTAMENTO – Imposte sui redditi – Finanziario – Presunzione – Vincita al lotto – Esibizione della ricevuta di giocata – Insufficienza – Esibizione dello “scontrino” – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 1046 del 3 giugno 2020

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora la relativa dichiarazione sia rettificata sulla base dell'accertamento, ai sensi dell'art.

32 del d.p.r. 600/1973, di versamenti su conti correnti del contribuente, questi, nel dedurre che le somme versate provengono da vincite al lotto, non può vincere la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili limitandosi a produrre le ricevute di giocata (aventi la sola funzione di attestare la giocata del possessore e di consentirgli di richiedere il pagamento della vincita) ma ha l'onere di provare, in modo puntuale e specifico, l'avvenuta presentazione, per ognuna delle giocate, del relativo "scontrino" e, solo all'esito favorevole di tale riscontro, l'effettiva riconducibilità di ogni incasso delle vincite ai versamenti bancari contestati.

≈

ACCERTAMENTO – Società a responsabilità limitata – Mancata impugnazione nei termini – Maggior reddito Irpef da partecipazione in capo al socio amministratore unico – Contestazione nel merito dell'accertamento emesso nei confronti della società – Impossibilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Schiardi). Sent. n. 1079 del 5 giugno 2020

In caso di definitività dell'accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata, il socio amministratore unico della stessa non può contestare, in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per maggior reddito Irpef riveniente da reddito di partecipazione, la pretesa avanzata nei confronti della società. La definitività dell'accertamento nei confronti di quest'ultima, infatti, comporta, in virtù del principio della certezza del diritto, l'impossibilità di porre in discussione profili di merito riguardanti l'accertamento del maggior reddito in capo alla stessa.

≈

ACCERTAMENTO – Comunicazione di irregolarità (avviso bonario) – Impugnabilità dinanzi alle CCTT – Sussiste –

ACCERTAMENTO – Comportamento doloso dell'intermediario nell'operare compensazioni d'imposta – Sanzioni conseguenti sul contribuente – Annullabilità.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1158 del 10 giugno 2020.

Pur avendo l'elencazione degli atti impugnabili contenuti nell'art. 19 del D.Lgv. n. 546/92 natura tassativa, si deve ritenere, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, sia impugnabile davanti al Giudice Tributario.

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 472/97 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo imputabile esclusivamente ad un soggetto terzo purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole.

≈

ACCERTAMENTO – Disapplicazione delle norme antielusive sulle società non operative – Situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi – Morosità del conduttore dell'immobile locato.

Comm.Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra). Sent. n. 1162 del 10 giugno 2020.

Gli eventi straordinari nella vita dell'impresa che possono ridurre fortemente l'attività costituiscono un valido motivo per disapplicare la norma antielusiva della società di comodo. Ai sensi dell'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994, rientra tra le "oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi", il caso di morosità del conduttore dell'unico immobile di proprietà della società accertata, non avendo quest'ultima ricevuto alcun importo da poter considerare ricavo, né potendo gestire liberamente la propria azienda per poter recuperare il provento perduto.

≈

ACCERTAMENTO – Notifica dell'avviso prima della scadenza di 60 giorni dalla data del pv di chiusura delle operazioni – Decorrenza del termine di decadenza dell'azione accertatrice – Caso di particolare e motivata urgenza – Sussiste.

Comm.Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Stragapede). Sent. n. 1171 del 10 giugno 2020.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27.7.2000, n. 212, deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus. Le specifiche ragioni di urgenza che giustificano l'emissione dell'atto anteriormente allo spirare del detto termine e che legittimano l'emissione dell'avviso di accertamento possono essere rinvenute nell'imminente spirare del termine di decadenza dell'azione dell'Ufficio previsto dall'art. 43 del DPR n. 600/73.

≈

ACCERTAMENTO – Irpef – Accertamento sintetico – Redditometro – Onere della prova – Comparazione redditi dichiarati e spese – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 1173 del 10 giugno 2020

Ai fini dell'accertamento sintetico mediante redditometro, non è verosimile che la somma delle spese di gestione dei beni posseduti per il periodo di imposta accertato sia pari ai redditi dichiarati, dal momento che a tali spese devono aggiungersi le spese ordinarie necessarie al cd. "minimo vitale", secondo l'id quod plerumque accidit.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Reddito d'impresa – Deducibilità del costo di acquisto di carburante per autotrazione – Scheda carburante – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Leuci – Relatore: Schilardi).
Sent. n. 1335 del 7 luglio 2020

Con riferimento alle modalità di documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione, il Regolamento approvato con il d.P.R. n. 444 del 1997 prescrive l'istituzione di apposite schede carburanti conformi al modello allegato al regolamento. L'analitica e completa compilazione del modello tramite l'indicazione dei dati richiesti dalla normativa costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo ai fini della

determinazione del reddito di impresa, sia ai fini della detraibilità dell'iva assoluta sugli acquisti di carburante. Tali adempimenti non possono essere sostituiti dalla mera contabilizzazione delle operazioni nelle scritture contabili dell'impresa.

≈

ACCERTAMENTO – Analitico-induttivo — Elevato saldo di cassa – Scelte imprenditoriali – Insindacabilità – Sussiste – Antieconomicità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1345 dell'8 luglio 2020

La necessità di mantenere una liquidità di cassa deve ritenersi rientrante nell'ambito delle insindacabili scelte imprenditoriali, quand'anche contestabili in presenza di un irragionevole saldo positivo in relazione al volume di affari e della dimensione aziendale. Conseguentemente, nessun giudizio di antieconomicità può essere formulato, tanto più se non risulta opposta alcuna anomalia nella tenuta della contabilità che possa far supporre un uso strumentale della cassa.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Saldo elevato del conto cassa-contemporanea esistenza di passività bancarie – ricorso a metodo induttivo – legittimità – non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1345 del 08 luglio 2020

In tema di accertamento induttivo per conto cassa con saldo ingente e di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria non si concretizza un'anomalia tale da integrare necessariamente una condotta antieconomica legittimante il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa. In mancanza di irregolarità sulla tenuta della contabilità e ulteriori indici rivelatori di anomalia, la scelta della società verificata di disporre della rilevata liquidità di cassa, tenuto conto della dimensione dell'attività imprenditoriale, del numero dei dipendenti e della obiettiva necessità di assicurare pagamenti immediati, rientra pienamente e correttamente nell'ambito delle scelte dell'imprenditore.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – omessa dichiarazione dei redditi – impedimento fisico del contribuente – assenza di corrispettivi – causa di forza maggiore – legittimità esimenti – non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1351 del 08 luglio 2020

La malattia del contribuente e la consequenziale assenza di corrispettivi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale non può assurgere a causa di forza maggiore, né rivestire alcuna rilevanza al fine di derogare agli adempimenti dichiarativi previsti dal d.P.R. n. 322/98. Quest'ultima disposizione sancisce che le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni dalla scadenza prevista per legge si considerano omesse a tutti gli effetti.

≈

ACCERTAMENTO ICI – Pignoramento dell'immobile – Perdita della soggettività passiva – Assenza – Fondato

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. II (Presidente: Sardiello – Relatore: Perone). Sent. n. 2036 del 10 luglio 2020

L'accertamento Ici in capo al proprietario, in caso di pignoramento dell'immobile, con conseguente nomina del custode, è fondato in quanto soggetto passivo dell'imposta resta sempre il proprietario sino al momento in cui l'immobile non sia stato oggetto di cessione a favore di terzi e quindi fino all'atto della emissione del decreto di trasferimento del bene.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Induttivo – Motivazione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Allegretta). Sent. n. 1372 del 13 luglio 2020

In tema di motivazione, l'ufficio deve analiticamente chiarire la natura essenzialmente sanzionatoria dell'accertamento induttivo, rendendo manifesta al contribuente la circostanza verificata che, di per sé, costituisce un fatto presupposto che legittima pienamente l'adozione di presunzioni sulla maggiore redditualità dell'impresa.

≈

ACCERTAMENTO – Sintetico – Art. 38, comma 6, dpr 600/73 – Onere probatorio – Adeguata provvista finanziaria su conto corrente del contribuente – Insufficienza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1380 del 15 luglio 2020

In tema di redditometro, non è rilevante la mera provvista finanziaria su un conto corrente intestato al contribuente per assolvere l'onere probatorio indicato nel sesto comma dell'art. 38 del dpr 600/1973. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi che la presenza sul conto corrente bancario di un contribuente di fondi sufficienti a coprire le spese contestate con il redditometro, seppure di illecita provenienza e sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati, possano invalidare l'accertamento stesso. Ai fini della prova è pertanto necessario che il contribuente dimostri di aver conseguito ulteriori redditi, esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e che il possesso di tali redditi si sia protratto per l'arco temporale interessato dalle spese per incrementi patrimoniali e di gestione, indicate dall'ufficio in sede di accertamento.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO– Motivazione – Attività di interpretazione normativa – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n.1412 del 22 luglio 2020

In tema di motivazione, al di là delle situazioni in cui l'amministrazione finanziaria può procedere con mere operazioni matematiche ("procedure automatizzate"), è necessario fornire al contribuente un'adeguata motivazione dell'attività di interpretazione normativa svolta dall'Ufficio, che deve essere condensata in apposito atto di accertamento quando lo stesso si basa su dati non rinvenuti nelle precedenti dichiarazioni o su di una presunta non corretta imputazione dei crediti riportati nelle precedenti dichiarazioni.

≈

ACCERTAMENTO – Procedura automatizzata – Dati rinvenuti anche al di fuori delle pregresse dichiarazioni – Metodo di tipo meramente matematico – Non applicabile – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 1412 del 22 luglio 2020

In tema di procedure automatizzate, al di là delle situazioni in cui l'amministrazione finanziaria può procedere con mere operazioni matematiche, è necessario fornire al contribuente un'adeguata motivazione dell'attività di interpretazione normativa svolta, che deve essere condensata in apposito atto di accertamento avverso il quale il contribuente avrà la possibilità di addurre le proprie controdeduzioni nelle sedi appropriate. Qualora, invece, il provvedimento dell'ufficio si basi, oltre che su dati materialmente rinvenuti nel modello UNICO del contribuente, anche su dati non rinvenuti nelle pregresse dichiarazioni ovvero su una non corretta imputazione dei crediti riportati nelle precedenti dichiarazioni, l'Agenzia non può operare attraverso una semplice operazione di tipo matematico, non richiedente un particolare onere di motivazione per la sua comprensione, essendo invece indispensabile, ai fini del pieno esercizio dei diritti di contestazione e difesa del contribuente, esternare le ragioni giuridiche che sorreggono l'atto risultando, pertanto, erroneo il ricorso alla procedura ex art. 36-bis, D.P.R. 600/1973, che consiste invece in una correzione mediante procedura automatizzata.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO– Induttivo – Giustificazione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Abbatisciani). Sent. n. 1467 del 28 luglio 2020

In tema di accertamento, la circostanza che nell'anno d'imposta in contestazione il contribuente abbia ricavato un reddito imponibile modesto, addirittura inferiore alla retribuzione corrisposta al dipendente, è un dato che, di per sé, non giustifica l'applicazione del metodo induttivo.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ricostruzione sintetica del reddito ex artt. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. 600/73 – soglia di sconfinamento – decurtazione dal reddito accertato – non sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente e Relatore: Dima). Sent. n. 1802 del 15 settembre 2020

Lo scostamento, nella del misura del 25 per cento tra i redditi dichiarati e quelli sinteticamente determinati è previsto al fine di legittimare il ricorso all'accertamento sintetico, ma non costituisce una sorta di predeterminata riduzione dell'importo del reddito accertato. La ratio di questa "soglia di indifferenza" è tesa ad evitare l'indiscriminato ricorso a tale delicato strumento di controllo del reddito imponibile, limitando la rettifica agli scostamenti di una certa rilevanza e non anche a creare una sorta di improbabile franchigia.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – studi di settore ex art. 62 sexies, comma 3, del l. n. 331/1993 – sussistenza di gravi incongruenza – inversione onere probatorio a carico del contribuente – sussiste – allegazione fatti dimostrativi dello scostamento dal modello normale – conseguenze.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 1866 del 18 settembre 2020

Esclude l'applicabilità degli studi di settore nei confronti di contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività, la fattispecie in cui sia provato che il contribuente abbia svolto un'attività di liquidazione, intesa come vendita promozionale della merce in magazzino e come interruzione dell'attività aziendale, dato che in concomitanza si verifica la chiusura del punto vendita. L'attività lavorativa non si trova in una situazione di normale svolgimento, ove sia irrimediabilmente proiettata alla sua cessazione, a maggior ragione se emergente dal bilancio d'esercizio, trovando fondamento nell'insostenibilità economica dell'attività, e dalla crisi dello specifico segmento commerciale, elementi più che sufficienti a giustificare lo scostamento dallo studio di settore.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – rettifica valore di cessione immobile – applicazione art. 51 del d.P.R. n. 131/1986 –scostamento tra valore normale del bene e corrispettivo dichiarato – quotazione O.M.I. – non sussiste – ulteriori elementi basati su presunzioni qualificate – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Carone).
Sent. n. 1880 del 22 settembre 2020

L'accertamento di un maggiore reddito derivante dalla cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni O.M.I., ma richiede la presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Ciò in quanto la difformità tra il corrispettivo di cessione ed il valore normale rappresenta solo una mera presunzione semplice. La comparazione con la compravendita di altri immobili simili a quello oggetto di accertamento integra la sussistenza di elementi gravi, precisi e concordanti a supporto dell'accertamento sul valore da attribuire al bene medesimo.

≈

ACCERTAMENTO – Maggiori utili – Società a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione ai soci – Operatività.

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. 3 (Presidente e Relatore: Brandimarte),
Sent. n. 1539 del 3 ottobre 2019, depositata il 10 ottobre 2019.

In materia di accertamento, qualsiasi documento rinvenuto in azienda, quindi anche appunti singoli, prestampati recanti cifre, nomi scritti a penna, corrispondenti ad appunti personali, pur potendo essere utilizzati per ricostruire la contabilità, sono utilizzabili soltanto se rappresentino presunzioni ed indizi gravi, precisi e concordanti, ma, ancor prima, se sono chiari, così da non ammettere alcuna incertezza. Pertanto, una volta determinata l'esistenza di maggiori utili in capo ad una società, si potrà presumere che gli stessi siano stati distribuiti ai soci, sul presupposto della ristretta base azionaria, solo se gli stessi derivino da maggiori ricavi specificamente documentati, giacché nel caso in cui l'attribuzione di maggiori ricavi da parte della società si fondi su presunzioni, si ricade nel divieto della doppia presunzione.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Società di persone – Definizione in sede di accertamento con adesione – Accertamento personale in capo al socio – Effetto vincolante – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 2068 del 12 ottobre 2020

La definizione in sede di accertamento con adesione della pretesa tributaria portata da avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e concordata dalla società di persone, vincola in via consequenziale ed in maniera irrevocabile la determinazione del reddito dei soci, indipendentemente dai motivi palesi e/o sottesi che hanno indotto la società alla definizione. Di conseguenza, il socio non può disconoscere l’operato della società né può sussistere responsabilità dell’Agenzia, mentre il socio potrà rivolgersi giudizialmente nei confronti della società e del suo legale rappresentante per il risarcimento del danno subito

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Società di persone – Definizione in sede di accertamento con adesione – Accertamento personale in capo al socio – Effetto vincolante – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 2068 del 12 ottobre 2020

La definizione in sede di accertamento con adesione della pretesa tributaria portata da avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e concordata dalla società di persone, vincola in via consequenziale ed in maniera irrevocabile la determinazione del reddito dei soci, indipendentemente dai motivi palesi e/o sottesi che hanno indotto la società alla definizione. Di conseguenza, il socio non può disconoscere l’operato della società né può sussistere responsabilità dell’Agenzia, mentre il socio potrà rivolgersi giudizialmente nei confronti della società e del suo legale rappresentante per il risarcimento del danno subito.

≈

ACCERTAMENTO – Determinazione induttiva dei ricavi sulla base di rilevazioni parziali – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Perone). Sent. n. 2078 del 13 ottobre 2020

È illegittima la presunzione di ricavi basata su una percentuale di ricarico desunta su alcuni prezzi di vendita esposti rispetto a quella applicata dall’azienda, quando determinata e fondata solo su alcuni prodotti commercializzati, anziché sull’inventario generale dei beni, e quando il calcolo venga effettuato con il sistema della media aritmetica semplice, anziché con quello della media ponderata, quando tra i vari tipi di merce sussista

una differenza di valore. Tale calcolo non è idoneo a rappresentare in maniera puntuale e veritiera i ricavi dell'azienda e risulta, dunque, inadatto a supportare la rettifica fiscale eseguita con il metodo analitico-induttivo.

≈

ACCERTAMENTO – Redditi da locazione – Mediazione immobiliare – Applicazione della cd “cedolare secca” – Sussistenza

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. I (Presidente: Romano – Relatore: Gualtieri). Sent. n. 120 del 21 ottobre 2020

Il rapporto contrattuale che intercorre tra una persona fisica che concede un immobile in locazione ad una società terza, per il soggiorno dei propri clienti, è giuridicamente riconducibile al rapporto di mediazione immobiliare. Pertanto, l'accertamento basato sull'assunto che tali redditi rientrerebbero nella previsione normativa di cui all'art. 67 primo comma lett. 1) del TUIR come redditi diversi derivanti da obbligazioni di fare, non fare o permettere, tassabili ad aliquota ordinaria, piuttosto che ad imposta sostitutiva con aliquota agevolata (cd cedolare secca) è illegittimo.

≈

ACCERTAMENTO – Antieconomicità – Perdite – accertamento analitico-induttivo – prova contraria – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Abbaticcianni) Sent. n. 2625 del 26 ottobre 2020

A fronte di accertamento per antieconomicità pluriennale, svolta senza rilievi sulla contabilità di una società, quest'ultima ha diritto a fornire esaurienti spiegazioni e motivazioni delle perdite dovute a elevati ammortamenti e spese di avviamento per un importante investimento.

≈

ACCERTAMENTO – Sintetico – Elementi indicativi di capacità contributiva – Applicazione – Mutazioni – Tempesitività – Rilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Aulenta). Sent. n. 2291 del 3 novembre 2020

In tema di accertamento sintetico, ove il contribuente intenda contestare la mancata tempestiva conoscenza delle mutazioni degli elementi indicativi di capacità contributiva a seguito di successivo provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia Entrate rispetto alla propria dichiarazione, deve specificare l’oggetto della mutazione, tanto al fine di consentire al giudice di operare una valutazione circa la rilevanza della modifica introdotta rispetto al periodo scrutinato e contestato.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Sottoscrizione – Delega di firma – Ordine di servizio – Equiparabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2426 del 16 novembre 2020

L’ordine di servizio è qualificabile come atto di conferimento di delega alla firma, oltre che per la definizione riportata nell’oggetto, per il suo contenuto sostanziale, dal quale si evincono, in particolare, le modalità di esercizio della delega, i criteri di definizione dei limiti, la motivazione del provvedimento, la decorrenza e i delegati alla firma, con la specifica degli atti di competenza di ciascuno.

(cfr. anche Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Bari 2430/4/2020)

≈

ACCERTAMENTO – Classamento Immobile – Correttezza della metodologia utilizzata – Fondato

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. III (Presidente: Argentino – Relatore: Genoviva). Sent. n. 707 del 16 Novembre 2020

L’avviso di accertamento che attribuisce una nuova rendita catastale in base ad un diverso classamento dell’immobile, è ampiamente motivato se basato su precisi elementi di valutazione, dati dal rapporto tra valori medi di mercato (così come rilevati dall’OMI) e corrispondenti valori catastali, che determina il superamento del cd. “rapporto soglia”.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – imposte dirette e iva – Contemporaneo utilizzo di diverse metodiche accertative – Ammissibilità – Sussiste – Duplicazione di imposta – Non sussiste

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Imposte dirette – Accertamento integrativo – Sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: De Bari – Relatore: Dammacco). Sent. n. 2427 del 16 novembre 2020

In tema di accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, è legittimo il contemporaneo utilizzo di due metodiche accertative differenti e, pertanto, non sussiste duplicazione d'imposta.

È legittima l'emissione di un accertamento integrativo, sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi rispetto al precedente accertamento emesso per lo stesso periodo d'imposta.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Imposte dirette e Iva – Termini – Raddoppio – Denuncia dei reati tributari – Motivazione – Obbligo di indicazione dei presupposti – Necessità – Sussiste

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Irap – Termini – Raddoppio – Denuncia dei reati tributari – Insussistenza

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Imposte dirette e Iva – Termini – Raddoppio – Denuncia di reati tributari – Necessità – Sussiste – Reato di ricettazione – Esclusione

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 2477 del 19 novembre 2020

L'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di indicare in motivazione dell'avviso di accertamento i presupposti per il raddoppio dei termini derivanti dalla denuncia per reati tributari e del reato sussumibile, al fine di consentire, sia al contribuente che ai giudici, di controllarne la sussistenza, compiendo una valutazione circa la loro ricorrenza e verificando se l'Amministrazione abbia agito con imparzialità o abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale della norma per usufruire di un più ampio termine di accertamento. Oggetto della valutazione è il riscontro dei presupposti dell'obbligo di de-

nuncia penale per uno dei reati penal-tributari e non l'accertamento stesso del reato.

In tema di Irap, l'Agenzia delle Entrate non può usufruire del raddoppio dei termini per denuncia di reati tributari.

In tema accertamento di imposte dirette e Iva, l'Agenzia delle Entrate non può usufruire del raddoppio dei termini per denuncia di reati tributari, qualora il reato denunciabile sia quello di ricettazione, che non rientra nel catalogo dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000.

≈

ACCERTAMENTO – Annullamento in autotutela – Sostituzione – Natura

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. V (Presidente: Cristino – Relatore: D'Andrea). Sent. n. 811 del 26 novembre 2020

L'avviso di accertamento emesso in sostituzione di altro avviso precedentemente impugnato con separato ricorso e annullato in autotutela – non configura una mera integrazione di quest'ultimo, ma rappresenta, per l'amministrazione, esercizio dell'ordinario potere di accertamento, non esauritosi con l'emanazione dell'atto annullato.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Metodo sintetico – Dimostrazione dello scostamento quantitativo – Onere probatorio – Incombe sull'ufficio

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2751 del 2 dicembre 2020

In tema di accertamento sintetico, l'Agenzia delle Entrate è onerata, mediante elementi idonei, alla dimostrazione del superamento dello scostamento (per due o più periodi di imposta di almeno un quarto) del reddito dichiarato, rispetto a quello determinato sulla base dell'apposito decreto ministeriale.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Accertamento con adesione – Istanza del contribuente – Mancata comparizione – Finalità dilatoria – Non sussiste – Rinuncia – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2752 del 2 dicembre 2020

Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione, previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 218/97 in caso di istanza di accertamento con adesione, non viene meno per effetto della mancata presentazione all'invito al contraddittorio proposto dall'Ufficio, essendo necessaria, a tal fine, una formale ed esplicita rinuncia da parte del contribuente.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Associazione Sportiva Dilettantistica – agevolazioni ex L. n. 398/91 – prescrizione di tracciabilità delle operazioni – inderogabilità – decadenza dalle agevolazioni – legittimità – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2805 del 09 dicembre 2020

L'articolo 25, comma 5, della Legge 13 maggio 1999 n. 133 non prevede deroghe alle conseguenze della violazione dell'obbligo di utilizzazione di modalità tracciabili dei flussi finanziari. Pertanto in tema di tracciabilità è irrilevante la buona fede, attestata anche dallo spirito collaborativo che la società manifesti nel corso dell'attività accertatrice. La decadenza dal regime fiscale agevolato si verifica in ogni caso, a prescindere dal numero (più o meno ampio) di operazioni finanziarie non tracciabili compiute dalla società.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – metodo extracontabile – rinvenimento di contabilità in nero – accertamento induttivo – legittimità – sussiste –

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Sardiello). Sent. n. 2812 del 10 dicembre 2020

Devono ricomprendersi tra le scritture contabili, disciplinate dagli articoli 2709 e seguenti del codice civile, anche tutti i documenti che registrino, in

termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività svolta. Di conseguenza, la documentazione extracontabile, costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, non può essere ritenuta di per sé probatoriamente irrilevante dal giudice, salvo che la comparazione della stessa con gli ulteriori dati acquisiti, compresa la contabilità ufficiale, conduca a tale conclusione.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Enti non commerciali – requisiti ex art. 148, comma 8, Tuir – analisi sostanziale dello statuto – gestione dell'ente – violazione del principio di democraticità – riqualificazione come ente commerciale – legittimità – sussiste – decadenza dalle agevolazioni fiscali – sussiste –

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 2814 del 10 dicembre 2020

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del d.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente. Le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 148 Tuir, in favore di enti come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto. Nel caso di specie, la mancanza di prova da parte dell'ente verificato che gli aventi diritto alla partecipazione alla vita associativa venissero effettivamente convocati e chiamati ad assumere le decisioni in sede di assemblea dei soci dell'associazione, con conseguente violazione del principio di gestione democratica dell'associazione, determina insussistenza dei requisiti per godere della fiscalità di vantaggio.

≈

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – società di fatto – esteriorizzazione del vincolo sociale – rilevanza – ammissibilità ricorso a presunzioni semplici – sussiste – atti probanti la partecipazione attiva alla gestione sociale – valutazione della significatività e non occasionalità – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Carone).
Sent. n. 2922 del 17 dicembre 2020

La prova della sussistenza di una società di fatto può essere fornita dall'Ufficio con ogni mezzo, anche mediante presunzioni semplici. Il giudice deve valutare l'esteriorizzazione del vincolo sociale, cioè se i comportamenti posti in essere creino il ragionevole affidamento nei terzi dell'esistenza di una società. Ciò premesso, la società di fatto tra persona giuridica e persona fisica, in astratto ammissibile, può ritenersi sussistente in base ad elementi concludenti inequivocabilmente riconducibili ad una partecipazione attiva alla gestione sociale e di un patrimonio comune, come il conferimento di poteri gestionali e la delega a compiere operazioni bancarie straordinarie, nonché la comunanza della sede sociale, la cui finalità consista nell'esercizio in forma associata di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili e sopportarne le perdite.

≈

ACCERTAMENTO – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Costi non documentati, non di competenza o non inerenti – Mancanza di elementi probatori certi – Accoglimento parziale.

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. II (Presidente: Romano – Relatore: Esposito).
Sent. n. 527 del 03 marzo 2021

È parzialmente illegittimo l'accertamento derivante da un PVC della Guardia di Finanza, nella parte in cui vengono utilizzate metodologie di ricostruzione sulla base di elementi presuntivi e di ipotesi non sufficientemente dimostrate, in assenza di idonei elementi di riscontro.

— —



Disposizioni generali tributarie



Disposizioni generali tributarie

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Delega di firma – Validità – Criteri

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Prova irritualmente acquisita – Utilizzabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXIV (Presidente: Bracciale – Relatore: Leuci). Sent. n. 2852 del 20 ottobre 2019

La delega di firma, a differenza della delega di funzioni, non comporta alcuno spostamento della competenza dal delegante al delegato consentendo, a quest'ultimo, di sottoscrivere l'atto "per il delegante", fermo restando che la paternità dell'atto sottoscritto rimane in capo a quest'ultimo.

Pertanto, l'invalidità dell'incarico dirigenziale conferito ad un funzionario non travolge la validità della delega di firma conferita al medesimo funzionario.

In tema di prove, la mancanza di autorizzazione non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti ai fini dell'accertamento e non ne inficia il valore probatorio considerato il fatto che, in materia tributaria, non vige il principio, presente nel codice di procedura penale, dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Rimborso – Tributi dovuti dal de cuius – Subordinazione dell'erogazione al pagamento – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Toriello). Sent. n. 98 del 27 gennaio 2020

In tema di rimborsi, è legittimo l'operato dell'Ufficio che subordina l'erogazione delle somme al pagamento dei tributi già dovuti dal de cuius.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Chiusura agevolata lite fiscale – Per mero fatto processuale – Riconoscimento implicito delle ragioni di merito sottese – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Allegretta). Sent. n. 196 del 10 febbraio 2020

La chiusura agevolata di una lite fiscale mediante il pagamento di un importo forfettario non implica nessun riconoscimento implicito delle ragioni di merito sottese alla lite, chiusa per un mero fatto processuale.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Esecuzione forzata – Impugnazione del pignoramento presso terzi – Giurisdizione del giudice tributario – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci; Relatore: Maggiore). Sent. n. 219 depositata l'11 febbraio 2020

In merito al riparto di giurisdizione in punto di esecuzione forzata, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Attività di richiesta e acquisizione documenti della A.F. – Verbale di accesso e richiesta documentazioni – Assenza del verbale di chiusura delle operazioni – Atto di accertamento – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Sardiello). Sent. n.484 del 25 febbraio 2020

L'inesistenza del "verbale di chiusura delle operazioni" (PVC), di cui all'art. 12, comma 7, l. 212/2000, qualora l'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria presso il contribuente si risolve nella sola richiesta e acquisizione di documenti, non comporta l'illegittimità dell'accertamento in presenza del "verbale di accesso e richiesta documentazione", con cui viene portata a compimento la fase istruttoria del procedimento di accertamento. Al di là dell'aspetto nominalistico, infatti, quest'ultimo assolve ed integra le funzioni del "verbale di chiusura delle operazioni", al quale equivale.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Lesione che consegue solo indirettamente dalla sentenza inter alios – Pregiudizio di mero fatto – Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. – Preclusione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro) Sent. n. 1121 dell'8 giugno 2020

È preclusa l'opposizione di terzo, ex art 404 e ss c.p.c., quando la lesione consegua solo indirettamente dalla sentenza inter alios, o questa si ponga come mero antecedente storico rispetto al diritto del terzo, capace perciò di rimmetterlo in discussione nel futuro giudizio promosso contro di lui, o quando la sentenza gli rechi un pregiudizio solo di mero fatto.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Accertamento del reddito ex art. 38 del DPR 600/1973 – Indici di capacità contributiva – Natura procedimentale delle norme

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1380 del 15 luglio 2020

Le norme relative agli indici di capacità contributiva utilizzati per l'accertamento del reddito ex art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, non sono norme tributarie sostanziali bensì procedimentali in quanto regolano le modalità

di esercizio del potere di accertamento di cui limitano la discrezionalità, vincolandola a criteri predeterminati.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Abuso del diritto – Identificazione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Bianchi). Sent. n. 1382 del 15 luglio 2020

In tema di abuso del diritto, costituiscono indici di mancanza di sostanza economica, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici alle normali logiche di mercato.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Ingunzione di pagamento – Indicazione del funzionario responsabile dell'Ente creditore – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1455 del 24 luglio 2020

Nel caso di ingunzione di pagamento, l'omessa indicazione del nominativo del funzionario responsabile dell'Ente creditore non può costituire una censura, atteso che nessun onere di allegazione in tal senso è previsto dalla norma.

≈

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Mancato pagamento – Concorso del curatore – Condizione

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. IV (Presidente: Pecoriello – Relatore: Morlacco). Sent. n. 678 del 21 ottobre 2020

Presupposto essenziale perché si possa parlare di un concorso a determinare il mancato pagamento di un'imposta è che tale mancato pagamento sia effetto di un comportamento contra legem del curatore e non della mera incapienza dell'attivo.

≈

**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – Atto di irrogazione
sanzioni – Contraddittorio preventivo – Necessità – Non sussiste**

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2430 del 16 novembre 2020

Non sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo nel caso di atto di irrogazione sanzioni.





Imposte sui redditi



Imposte sui redditi

IMPOSTE SUI REDDITI – Impresa familiare – Familiare a carico – Deduzione oneri previdenziali — Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 1673 del 26 agosto 2020

Per poter legittimamente operare la deduzione degli oneri previdenziali ex art. 10 TUIR, occorre la dimostrazione della qualità di familiare a carico di colui per il quale è stata eseguita la deduzione, tanto a maggiore ragione tra coniugi, potendosi, tra essi, arbitrare il carico fiscale IRPEF, quando l'altro sia coadiutore nell'impresa familiare.

≈

IRPEF – Plusvalenza da cessione di suolo edificatorio – Bene ricevuto per successione – Determinazione del valore della base di calcolo – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Abbattiscianni). Sent. n. 1760 dell'8 settembre 2020

Ai fini della determinazione del valore della base di calcolo per la quantificazione della plusvalenza, a seguito di cessione di suolo edificatorio derivante da un bene ricevuto per successione, ove non sia possibile per l'Ufficio rinvenire documentazione idonea a determinare il suddetto valore, è il contribuente che voglia avvalersi di disposizioni più favorevoli onerato di produrre la documentazione atta a determinare quanto ritenuto a proprio vantaggio. Infatti, detto risalente valore, che è il sottraendo della plusvalenza, non può essere costituito dal valore corrente dettato dalla base imponibile ICI.

≈

IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF – Agevolazioni prima casa – Mancato trasferimento della residenza nell’immobile – Rivendita e acquisto con trasferimento di residenza – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VIII (Presidente: Drago – Relatore: Piliego).
Sent. n. 1050 del 6 ottobre 2020

In tema di agevolazioni tributarie per l’acquisto della prima casa, non incorre in alcun tipo di decadenza il contribuente che nei diciotto mesi dal primo acquisto, pur non avendo stabilito la propria residenza nel comune dell’immobile originariamente acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato, entro un anno dall’alienazione, un altro, provvedendo a fissare la residenza nel comune ove ha acquistato il secondo immobile, come dichiarato nel successivo atto di compravendita.

≈

IRES – Canoni di locazione – Mancata percezione – Imponibilità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VI (Presidente: Epicoco – Relatore: Piliego).
Sent. n. 1302 del 17 novembre 2020

In caso di scioglimento o risoluzione del contratto per mutuo consenso, secondo l’art. 1458, comma 1, cod. civ. (dettato in tema di risoluzione per inadempimento ma applicabile, salva diversa volontà delle parti, anche alla risoluzione consensuale), nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, cosicché non viene meno l’obbligo di pagamento del canone di locazione per il periodo, precedente alla risoluzione, durante il quale il conduttore ha goduto (o avrebbe potuto godere) della disponibilità dell’immobile locato. Il secondo comma dell’art. 1458 cod. civ. prevede, inoltre, che la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

La risoluzione consensuale del contratto di locazione e l’omesso pagamento dei canoni relativi a mensilità anteriori alla risoluzione, non escludono che tali canoni concorrano a formare la base imponibile IRPEF, ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che non risulti la inequivoca volontà delle parti di attribuire alla risoluzione stessa efficacia retroattiva.

≈

IMPOSTE SUI REDDITI – Ires – Reddito d’impresa – Perdite su crediti – Requisiti – Mera rinuncia – Irrilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2426 del 16 novembre 2020

In tema di reddito di impresa le perdite su crediti sono deducibili in presenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, ovvero, dalla data del relativo provvedimento, nel caso in cui il debitore sia stato assoggettato a procedura concorsuale o di concordato preventivo. Detti presupposti, invece, non sussistono in caso di mera rinuncia ad un consistente credito, pur formalizzata in una transazione con parziale assolvimento senza contropartita, non giustificata da elementi di convenienza e/o di inevitabilità, soprattutto nel caso in cui il credito sia riconosciuto da titolo giudiziario esecutivo e dal successivo atto di precetto e risulti che il debitore sia facilmente solvibile.

≈

IMPOSTE SUI REDDITI – Compravendita di terreno edificabile – Rivalutazione – Omessa indicazione in atto del valore di perizia – Plusvalenza – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXIV (Presidente: Bracciale – Relatore: Monterisi). Sent. n. 2493 del 18 novembre 2020

L’omessa indicazione, nell’atto di compravendita di un terreno edificabile oggetto di rivalutazione, del valore di perizia, non giustifica la rettifica di valore per determinare la plusvalenza sul costo storico del bene. È illegittima, pertanto, l’applicazione delle imposte in via ordinaria, restando pienamente legittimo l’assoggettamento ad imposta sostitutiva.

≈

IMPOSTE SUI REDDITI – REDDITO DI IMPRESA – inerenza dei costi – deducibilità – valutazione collegamento funzionale fra costo e l’attività di impresa – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Sardiello). Sent. n. 2812 del 10 dicembre 2020

Il giudizio di deducibilità di un costo per inerenza riguarda la natura del bene o del servizio e il suo rapporto con l’attività d’impresa, da valutarsi

in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell'impresa stessa e non, semplicemente, ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito.

—•—



IRAP



IRAP

IRAP-ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF – Medico di medicina generale convenzionato con il SSN – Soggettività ad IRAP – Non sussiste al verificarsi di certe condizioni – Soggettività alle addizionali Irpef – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra).
Sent. n. 456 del 19 febbraio 2020.

La circostanza che non assumono rilevanza, ai fini della configurabilità dell'autonoma organizzazione del medico di medicina generale convenzionato con il sistema sanitario nazionale, la disponibilità di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività e la corresponsione di compensi a colleghi medici in caso di sostituzione obbligatoria per malattia o per ferie, genera effetti esclusivamente ai fini della soggettività passiva all'IRAP, non potendo tali circostanze incidere, in assenza di una norma che faccia riferimento all'autonoma organizzazione, sull'esclusione della tassabilità ai fini delle addizionali regionale e comunale Irpef.

≈

IRAP – Dottore commercialista – Considerevoli compensi a terzi – Attenenza alla professione – Autonoma organizzazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1351 del 2 maggio 2019

In tema di IRAP, la presenza di spese considerevoli per compensi a terzi per prestazioni attinenti l'attività di dottore commercialista porta a ritenere, in assenza di prova contraria, che il contribuente si sia avvalso, in via non oc-

casionale bensì continuativa, della collaborazione di soggetti esterni e che tale ausilio abbia inciso in senso incrementale sulla produttività dell'attività stessa, integrando il requisito dell'autonoma organizzazione.

≈

IRAP – Attività professionale – Autonoma organizzazione – Diniego di rimborso – Impugnazione – Onere della prova – Criteri.


Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 2350 del 10 novembre 2020

In tema di IRAP, ai fini della verifica del requisito dell'autonoma organizzazione, il contribuente libero professionista che impugna il diniego di rimborso deve descrivere le modalità di conduzione dell'attività e produrre idonea documentazione a proprio vantaggio, tanto, in quanto all'Agenzia delle Entrate, convenuta sostanziale del giudizio, bastano i dati forniti dal contribuente ai fini dichiarativi.

—



IVA



IVA

IVA – Consorzi – Acquisto di beni strumentali – Connessione con le finalità imprenditoriali specifiche – Detraibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra).
Sent. n.1934 del 18 giugno 2019

Ai fini IVA, sono detraibili gli acquisti di beni strumentali da parte di un Consorzio di imprese se connessi con le finalità imprenditoriali relative alla specifica attività dell'ente, compiuta o anche solo programmata.

≈

IVA – Esportazioni extracomunitarie – Prova che la merce sia giunta a destinazione – Necessità – Sussiste – Affidamento della merce a soggetto terzo – Insufficienza

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente : Buffa – Relatore : De Lecce). Sent. n. 116 del 7 gennaio 2020

In tema di esportazioni extracomunitarie (nella specie, di prodotti floreali negli Emirati Arabi Uniti), l'esportatore è onerato della prova che la merce sia effettivamente giunta in territorio extra UE, restando insufficiente la mera prova della interposizione di terzo soggetto (nella specie, una società di nazionalità russa) al quale la merce sia stata affidata, con conseguente legittimità della ripresa a tassazione dell'IVA per mancata prova delle esportazioni.

≈

IVA – Reverse charge – Cessione di preziosi usati (acquistati dai privati) da parte di c.d. “compro oro” a società di lavorazione e/o trasformazione – Natura dei beni d’oro ceduti quali “rottami” e non “oreficeria usata” – Applicabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 339 del 12 febbraio 2020

È applicabile il regime del reverse charge in caso di cessione da parte dei c.d. “compro oro”, a società di lavorazione e/o trasformazione, di beni di oro acquistati dai privati cittadini (o da altri “compro oro”), a condizione che gli stessi siano qualificabili come “rottami”, e non come “oreficeria usata”, purché in presenza di fatture di vendita riportanti la natura dei beni venduti a società specializzate proprio nella trasformazione.

≈

IVA – Operazioni soggettivamente inesistenti- Onere della prova dell’Amministrazione Finanziaria – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Leuci; Relatore: Maggiore) Sent. n. 390 depositata il 18 febbraio 2020

In tema di IVA, qualora l’Amministrazione Finanziaria intenda contestare il coinvolgimento di un contribuente in una c.d. frode carosello, è tenuta a dimostrare, in primo luogo, gli elementi di fatto della frode, attinenti al cedente, e in secondo luogo, la connivenza nella frode da parte del cessionario.

≈

IVA – Mancata presentazione dichiarazione annuale – Rispetto dei requisiti sostanziali per la detrazione – Detraibilità dell’imposta sugli acquisti – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente e Relatore: Cazzolla). Sent. n. 627 del 2 marzo 2020

La neutralità dell’imposizione IVA armonizzata comporta che, pur in mancanza di presentazione della dichiarazione annuale IVA, il contribuente che abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, per le operazioni che non si riferiscono e non rientrano nei casi di indetraibilità,

ha diritto, nei termini di legge, alla detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti.

≈

IVA – Credito d'imposta – Costruzione realizzata su terreno in comodato – Mancanza di autonoma funzione dell'investimento – Natura di bene ammortizzabile – Riconoscibilità – Non sussiste – Istanza di rimborso – Non ammissibile

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1349 dell'8 luglio 2020

È inammissibile l'istanza di rimborso IVA, derivante da credito d'imposta ex art. 8 della legge 388/2000, nel caso in cui venga effettuato un investimento su terreno utilizzato in virtù di contratto di comodato se, ai fini del riconoscimento del bene ammortizzabile, lo stesso non lo sia per insussistenza di una autonoma funzione dello stesso rispetto al bene del terzo (costruzione di un fabbricato per deposito prodotti alimentari).

≈

IVA – Regime del reverse charge – Prodotti finiti di oro usati diversi dai rottami – Applicabilità – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 2086 del 13 ottobre 2020

Il regime del reverse charge previsto dall'art. 17 c. 5 DPR 633/72 in materia di cessione di prodotti finiti di oro usati non qualificabili come rottami, dipende dalla loro destinazione alla lavorazione e trasformazione da parte del cessionario, di guisa che l'oggetto usato ceduto non sia più identificabile e cedibile nella sua entità originaria, alla stregua dell'oro industriale.

—





Notificazioni



Notificazioni

NOTIFICAZIONI – Società di capitali – A mani proprie del legale rappresentante – “Nella qualifica” e non “in proprio” – Responsabilità personale – Non sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: De Lecce).
Sent. n. 118 del 7 gennaio 2020

La notifica di avviso di pagamento (intestato ad una società di capitali “e per essa al legale rappresentante”) effettuato a mani proprie di persona fisica, indicato quale legale rappresentante della società debitrice destinataria dell’avviso, non implica notifica dell’avviso alla persona quale responsabile in proprio delle violazioni della disciplina tributaria poste in essere quale legale rappresentante, occorrendo allo scopo una notifica “in proprio” e non solo “nella qualità”.

≈

NOTIFICAZIONI – A mezzo posta – Assenza delle generalità della persona a cui è consegnato l’atto – Illegittimità – Non sussiste – Concomitante sottoscrizione non intelligibile – Illegittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Allegratta). Sent. n. 198 del 10 febbraio 2020

Per il perfezionamento della notifica effettuata a mezzo posta è sufficiente che la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Qualora

manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione sia addotta come non intelligibile, l'atto è purtuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., eventualmente contestabile solo nei modi di legge, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

≈

NOTIFICAZIONI – Cartella di pagamento – Trasferimento di quote di Snc – Periodo d'imposta oggetto di iscrizione a ruolo precedente al momento del trasferimento delle quote – Notifica ai nuovi soci acquirenti delle quote – Legittimità.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra).
Sent. n. 459 del 19 febbraio 2020.

Stante il contenuto dell'art. 2560 cod. civ., con il trasferimento delle quote la parte acquirente è responsabile dei debiti tributari pregressi e l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Conseguentemente, deve considerarsi legittima la notifica, ai soci acquirenti le quote sociali, di una cartella di pagamento inerente i debiti tributari della società, pur se tali debiti siano riferibili a periodi d'imposta precedenti il trasferimento delle quote stesse.

≈

NOTIFICAZIONE – Cartella di pagamento – Esibizione in giudizio della copia riportante il riferimento dell'atto notificato – Legittimità – Sussiste – Evidenziazione degli aspetti differenziali – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV, (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo).
Sent. n. 705 del 4 marzo 2020

In tema di notificazione, è legittima la produzione in giudizio delle copie delle relate di notifica, specie se riportanti il puntuale riferimento all'atto notificato. In tema di prova documentale, tuttavia, il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'origi-

nale deve avvenire, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né a generiche asserzioni.

≈

NOTIFICAZIONI – Consegna al portiere dello stabile – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Greco).
Sent. n. 1338 del 7 luglio 2020

È regolare la notifica del preavviso di fermo tramite consegna al portiere dello stabile presso cui il contribuente è domiciliato, trattandosi di soggetto legittimato a ricevere l'atto senza che sia necessaria l'ulteriore prova della consegna al contribuente, legata invece al rapporto di lavoro che lega il ricevente al destinatario.

≈

NOTIFICAZIONE – Appello – Plico raccomandato – Costituzione in giudizio – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1457 del 24 luglio 2020

L'appello è inammissibile se l'appellante entro trenta giorni dalla proposizione dello stesso non deposita presso la segreteria della CTR la copia del ricorso con la ricevuta della spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale. Ma qualora la ricezione del plico raccomandato da parte del contribuente destinatario avvenga in data successiva a quella della scadenza del termine per proporre appello, ed in assenza di altro timbro postale sull'avviso AR depositato che attesti che la spedizione sia avvenuta entro il termine di decadenza, la costituzione in giudizio dell'ufficio appellante risulta inammissibile.

≈

NOTIFICAZIONI – Irreperibilità assoluta – Affissione all'albo pretorio – Sufficienza – Variazione del domicilio fiscale – Onere di comuni-

cazione – Grava sul contribuente – Mancata allegazione della cartella di pagamento – Necessità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Abbattiscianni). Sent. n. 1469 del 28 luglio 2020

Constata l'irreperibilità assoluta del contribuente-destinatario dell'atto, in quanto trasferito in luogo sconosciuto, la notifica è ritualmente effettuata con deposito e affissione dell'avviso del deposito nell'albo comunale, senza necessità di procedere alla spedizione della raccomandata al contribuente. In questo caso la notifica si considera eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Il contribuente ha l'onere di indicare all'Agenzia delle entrate il proprio domicilio fiscale, informandolo di eventuali variazioni. Il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione, legittima l'ufficio procedente ad eseguire le notifiche nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al d.P.R. n.600/1973 art.60, lett.e), non potendosi addossare all'Amministrazione l'onere di ricercare il contribuente fuori del domicilio stesso. L'omessa impugnazione della prodromica cartella di pagamento, ritualmente e validamente notificata, esclude la necessità di una nuova allegazione della stessa alla successiva intimazione di pagamento.

≈

NOTIFICAZIONI – notificazione degli atti impositivi all'estero – momento perfezionativo della notifica – prevalenza delle forme previste dalle Convenzioni internazionali – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 1476 del 29 luglio 2020

In tema di notificazione degli atti impositivi a soggetto non residente, né dimorante, né domiciliato nello Stato italiano, l'art. 142 c.p.c. sancisce rilevanza imperativa al rispetto delle forme previsto dalle Convenzioni internazionali, che nel caso di notificazione da eseguirsi a soggetto residente, dimorante o domiciliato all'estero, assumono valore di fonte normativa primaria, relegando, a pena di inesistenza giuridica, l'applicazione della disciplina sussidiaria alla sola ipotesi in cui le stesse manchino o sia impossibile applicarle.

≈

NOTIFICAZIONI – Domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi – Difformità rispetto alla residenza anagrafica – Irrilevanza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Grillo – Relatore: Iacovone).
Sent. n. 1475 del 10 dicembre 2020

È valida la notifica della cartella effettuata all'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, che quindi deve imputare a se stessa la impossibilità di eseguire la notifica dell'atto "per indirizzo insufficiente".

Infatti altro è il caso di un cambio di residenza e altro è il caso di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi. In quest'ultima fattispecie, infatti, la notificazione che si sia perfezionata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando, come nella specie, il perfezionamento della notifica avvenga tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto in casa comunale) deve considerarsi valida, nonostante che tale indicazione sia difforme (non importa se per errore o per malizia) rispetto alle risultanze anagrafiche. Di conseguenza, l'Ente della riscossione, prima di procedere alla notifica, ha l'onere di verificare il domicilio fiscale del contribuente, sulla base delle risultanze dell'Anagrafe tributaria, ove è annotato, per l'appunto, il domicilio eletto dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Tale elezione vale, naturalmente, ai fini della notificazione, da espletarsi ai sensi degli artt. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 e 60 D.P.R. n. 600 del 1973 e resta onere del contribuente aggiornare l'Amministrazione Finanziaria, e di conseguenza l'ente esattore che da questa assume le relative informative, sulle variazioni del domicilio fiscale medio tempore intercorse. La cartella impugnata, pertanto, è stata legittimamente notificata all'indirizzo del domicilio fiscale del debitore, come risulta da documentazione allegata alle controdeduzioni a comprova del domicilio fiscale partecipato dal destinatario all'Amministrazione Finanziaria.





Processo tributario



Processo tributario

PROCESSO – Esecutività della sentenza – Condanna alle spese – Ottemperanza – Limite di diecimila euro previsto dall’articolo 69 D.Lgs. 546/92 – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia – Sez. IV (Presidente e Relatore: Dima). Sent. n. 2837 del 23 ottobre 2019

Ai fini dell’ottemperanza alla sentenza di condanna alla rifusione delle spese di giudizio non appare implausibile ritenere che il legislatore, con la locuzione “diverse dalle spese di lite” contenuta nell’articolo 69 del D.Lgs. 546/92, abbia inteso solo precisare che, nella determinazione della soglia di diecimila euro, non vada computato anche l’importo delle spese di lite, in tal guisa implicitamente disconoscendo l’immediata esecuzione di siffatte sentenze di condanna, di cui ne differisce l’esecutività al passaggio in giudicato, al pari della sentenza di condanna in favore dell’amministrazione finanziaria, ex articolo 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 546/92. Un diverso approdo ermeneutico, che sanzionasse l’inammissibilità dell’immediata esecuzione delle sentenze di condanna alle spese di lite a favore del contribuente, si porrebbe in palese violazione dei principi cardine della Costituzione.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Introduzione nei confronti del solo agente della riscossione – Conseguenze dell’annullamento dell’atto impugnato – Intervento adesivo dipendente dell’Agenzia delle entrate – Possibilità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi). Sent. n. 125 del 13 gennaio 2020

Nel processo innanzi alle Commissioni tributarie introdotto dal contribuente contro il solo Agente della riscossione, poiché l'art. 14, co.3, D.Lgs. 546/1992 consente la chiamata in causa o l'intervento dei soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso, è consentito l'intervento adesivo dipendente dell'Agenzia delle Entrate, ove sulla stessa si possano riverberare gli effetti dell'atto impugnato e del suo annullamento.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Estinzione di società di capitali ante 13 dicembre 2014 – Capacità processuale della società e legittimazione attiva dell'ultimo legale rappresentante – Non sussistono – Inammissibilità del ricorso – Sussiste – Estinzione dei debiti societari – Non sussiste – Successione in capo ai soci – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Dima – Relatore: Di Carlo).
Sent. n. 68 del 22 gennaio 2020

In caso di estinzione di una società di capitali prima del 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014), la cancellazione dal registro delle imprese comporta l'immediato venir meno della capacità processuale della stessa e il difetto di legittimazione attiva da parte dell'ultimo legale rappresentante, derivandone l'inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Tanto senza che venga a determinarsi la nullità dell'accertamento "erga omnes", in quanto l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente si trasferiscono ai soci, i quali possono essere chiamati a risponderne nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali.

≈

PROCESSO – Sentenza – Motivazione incongruente – Correttezza del decisum – Confermabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro).
Sent. n. 154 del 31 gennaio 2020

È meritevole di conferma la sentenza che, pur in presenza di una incongruenza motivazionale si appalesa, comunque, corretta nel merito.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Impugnazione del pignoramento presso terzi – Omessa notifica della cartella di pagamento – Giurisdizione tributaria – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 219 dell'11 febbraio 2020

Rientra nella giurisdizione tributaria il giudizio avente per oggetto l'impugnazione del pignoramento presso terzi, di cui si deduca la nullità per omessa notifica della cartella di pagamento, ad esso prodromica. In tali ipotesi, infatti, l'impugnazione del pignoramento è strumentale all'impugnazione della cartella di pagamento per far valere un vizio della stessa e non un vizio proprio del pignoramento, rientrando nella previsione contenuta nell'articolo 19, terzo comma, del D.Lgs. n. 546/92 che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile “non conosciuto” unitamente al successivo atto notificato, al fine di far valere eventuali profili di illegittimità

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Valutazione della prove – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maggiore). Sent. n. 222 dell'11 febbraio 2020

Nel giudizio tributario, come in quello civile, la valutazione delle prove è rimessa alla “prudenza” ex articolo 116 c.p.c. e l'apprezzamento del giudice è “prudente” quando egli valuti le prove non arbitrariamente (non secondo criteri soggettivi), ma secondo “regole di esperienza”, quali regole sociali condivise con valenza intersoggettiva.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Accoglimento del ricorso del contribuente con condanna dell'Ufficio alle spese del giudizio di I grado – Appello dell'A.f. e successivo annullamento in autotutela dell'atto – Regime applicabile alle spese del doppio grado di giudizio – Compensazione delle spese del solo secondo grado.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra). Sent. n. 359 del 17 febbraio 2020.

Nel caso in cui dagli atti di causa emerga con evidenza un vizio che si accompagna ab origine all'avviso di accertamento impugnato, non vi è alcun giusto motivo per pronunciare, qualora non sia già stata statuita in primo grado, la compensazione delle spese. A conclusioni diverse deve invece pervenirsi in ordine alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio del secondo grado, giacché l'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento successivamente alla proposizione dell'appello è da ritenersi conforme al principio di lealtà e giustifica la compensazione tra le parti delle spese del solo giudizio d'appello.

≈

PROCESSO – Cartella di pagamento – Iscrizione a ruolo di contributi dovuti ad una cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale – Giurisdizione del Giudice Tributario – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 454 del 19 febbraio 2020.

La cartella di pagamento riguardante contributi previdenziali dovuti ad una cassa nazionale di previdenza ed assistenza professionale non ha natura tributaria e pertanto non rientra nella giurisdizione del Giudice Tributario, ma del Giudice Ordinario, dinanzi al quale deve essere radicata ogni eventuale contestazione sia di natura formale, che sostanziale.

≈

PROCESSO – Ottemperanza – Cessata materia del contendere – Tempestiva attivazione del procedimento di rimborso – Spese del processo – Compensazione – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente e Relatore: Ventura). Sent. n. 455 del 19 febbraio 2020

In tema di spese di giudizio, la tempestiva predisposizione dell'iter di rimborso a seguito di sentenza definitiva di condanna dell'amministrazione finanziaria, tenuto conto dei tempi tecnici necessari per l'erogazione, che non possono prescindere dalla effettiva disponibilità finanziaria, giustifica

la compensazione delle spese del processo di ottemperanza conclusosi per cessata materia del contendere.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Costituzione in giudizio di parte resistente – Oltre 60 giorni dalla notifica del ricorso – Limiti alle eccezioni proponibili.

Comm.Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra).
Sent. n. 640 del 4 marzo 2020.

La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi ma, qualora tali difese non siano concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della sua tardiva costituzione, dovendo riconoscersi al medesimo il diritto, garantito dall'art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992.

≈

PROCESSO – Appello – Documenti tardivamente prodotti in primo grado – Tempestiva riproduzione – Possibilità di fondare la decisione sugli stessi – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra).
Sent. n. 641 del 4 marzo 2020

Nell'ambito del processo tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Appello – Documentazione non prodotta in primo grado – Ammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Dima; Relatore: Di Carlo)
Sent. n. 705 depositata il 4 marzo 2020

Non sussiste preclusione alla cognizione del giudice di appello in ordine alla documentazione non prodotta in primo grado, stante il disposto di cui al comma 2 dell'art. 58 del D.lgs. 546/92, che abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello senza restrizione alcuna, potendo essere prodotto anche nel caso in cui la parte ne avesse disponibilità fin dal primo grado.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Difetto di delega del difensore – Inammissibilità – Condizione.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari; Relatore: Di Carlo)
Sent. n. 734 depositata il 9 marzo 2020

Nel caso di difetto di delega del difensore, la dichiarazione di inammissibilità deve essere preceduta dalla fissazione di un termine perentorio per il ricorrente di munirsi di regolare assistenza tecnica e solo l'eventuale inosservanza di tale termine determina l'inammissibilità del ricorso introduttivo.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza – Motivazione – Requisiti.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari; Relatore: Di Carlo)
Sent. n. 736 depositata il 9 marzo 2020

Il giudice di merito deve individuare le fonti di convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze processuali quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ed esse sottesi, dando così la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

Ne consegue che il vizio di motivazione della sentenza può dirsi sussistente quando nel ragionamento del giudice di merito sia rinvenibile traccia evidente del mancato, insufficiente esame di punti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Estratto di ruolo – Impugnabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano; Relatore: Casciaro)
Sent. n. 1105 depositata l'8 giugno 2020.

Il ruolo è un atto interno all'amministrazione, da impugnare unitamente con la cartella di pagamento. Nel caso in cui la cartella non sia stata notificata, non potendo essere compreso il diritto alla tutela giurisdizionale, è ammissibile l'autonoma impugnativa dell'estratto di ruolo, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, D.lgs. 546/1992.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Decreto di cessata materia del contendere – Spese di lite – Compensazione – Motivazione – Necessità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano; Relatore: Casciaro)
Sent. n. 1106 depositata l'8 giugno 2020

L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere non determina la conseguenza automatica della compensazione delle spese, potendo la parte processuale domandare la ripetizione delle spese di giudizio. Il decreto presidenziale che dispone la compensazione delle spese processuali deve contenere un supporto.

≈

PROCESSO – Ricorso in forma cartacea – Costituzione in giudizio in modalità telematica – Ammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. II (Presidente: Occhinegro – Relatore: Epifani), Sent. n. 346 del 17 giugno 2020

È ammissibile la costituzione in giudizio di parte resistente in modalità telematica anche se il ricorso è stato presentato in forma cartacea, poiché fino al primo luglio 2019 la facoltatività che connotava l'utilizzo del processo telematico valeva per entrambe le parti del processo.

Accertata l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se sono decorsi i termini di impugnazione.

Il ricorso è altresì inammissibile se il contribuente che sostiene di non aver ricevuto la cartella ha richiesto la rateizzazione del debito tributario.

La sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo si applica anche in materia di notifica delle cartelle esattoriali, atteso l'espresso richiamo agli artt. 156 e 160 c.p.c. da parte dell'art. 60 del DPR n. 600/1973. L'agente della riscossione può dimostrare l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento producendo copia della stessa, poiché nessuna norma impone di depositare l'originale o la copia integrale. Se la notifica è eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca copia della cartella di pagamento. L'impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale non può essere proposta se non con la querela di falso.

Sono soggetti a termine di prescrizione quinquennale gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c. e le sanzioni, in forza dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.

≈

RECESSO – Preavviso di fermo amministrativo – Impugnazione – esistenza del credito – Agenzia delle entrate – Difetto legittimazione passiva – Non sussiste –

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Greco).
Sent. n. 1338 del 7 luglio 2020

Sussiste la legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate nel giudizio per l'impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo. La circostanza che l'atto si rivolga al contribuente per sollecitarlo al pagamento collega la validità della comunicazione all'esistenza del debito tributario esposto nella motivazione del preavviso nel suo importo totale.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Acquiescenza alla sentenza di primo grado – Appello – Carezza di interesse – Sussiste – Inammissibilità

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Traisci). Sent. n. 2070 del 8 luglio 2020

È inammissibile l'appello per carenza di interesse, allorquando l'Amministrazione abbia manifestato la volontà di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia aderendo espressamente alla conciliazione proposta dal contribuente, abbia riconosciuto il credito d'imposta dello stesso contribuente, e questi abbia altresì versato la somma richiesta per definire il rapporto ed evitare il contenzioso e quando, infine, vi sia stato lo sgravio della cartella di pagamento recante la pretesa tributaria.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Giudicato esterno – Operatività – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.V (Presidente: Sardiello – Relatore: Bianchi). Sentenza n. 1386 del 15 luglio 2020

Nell'ambito del processo, non è possibile invocare l'operatività di un giudicato esterno, nel mentre intervenuto, in una controversia che, a sua volta, è passata in giudicato per l'omessa impugnazione della relativa sfavorevole decisione.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza – Motivazione – Accoglimento del ricorso su fattispecie diversa – Interesse all'impugnazione – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Greco). Sent. n. 1395 del 20 luglio 2020

La motivazione della sentenza deve ritenersi elemento non scindibile dal dispositivo, per cui l'esplicitazione delle ragioni della decisione del tutto estranee al thema decidendum involgono le statuizioni nel loro complesso, ingenerando un effettivo interesse della parte a vedersi riconosciute in sede di gravame l'accertamento del proprio rapporto tributario in modo esattamente conforme al contenuto della pretesa sottoposta al vaglio giurisdizionale, piuttosto che con riferimento a situazioni inesistenti e non riconducibili alla controversia.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Rimborso credito Iva – Mancata contestazione dell’an e del quantum – Principio di non contestazione – Applicabilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Magaletti). Sent. n. 1397 del 20 luglio 2020

Non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di appello la contestazione dell’an e del quantum del diritto al rimborso del credito Iva, ogni volta che l’Agenzia delle entrate si sia limitata a eccepire in primo grado soltanto la decadenza del diritto al rimborso.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO– Giudicato esterno – Eccezione in senso tecnico – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez.V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Bianchi). Sent. n. 1414 del 22 luglio 2020

Nell’ambito del processo, l’eccezione di giudicato esterno è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. Tale regola, posta a tutela del principio del divieto di bis in idem, identifica il giudicato al pari della norma di diritto. L’esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Atti impugnabili – Decorso del termine per ricorrere – Irretrattabilità del provvedimento tributario – Conseguenze**PROCESSO TRIBUTARIO – Prova – Disconoscimento di copie fotostatiche – Genericità – Inefficacia**

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2428 del 22 luglio 2020

I vizi relativi all’atto impugnato soggiacciono all’indefettibile regola generale della tempestiva impugnazione da proporsi con ricorso entro il termine di decadenza di cui all’art. 21 D.L.gs. 546/92. In difetto il provvedimento

tributario, quand'anche affetto da vizio di nullità, si consolida con l'effetto che la pretesa diviene definitiva e legittima la successiva azione mirante alla riscossione dell'imposta. La definitività dell'atto tributario trova fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a conoscere l'effetto dell'intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro cui i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione.

È privo di efficacia il generico disconoscimento della documentazione prodotta non supportato da elementi specifici e concreti. Infatti, il disconoscimento della copia fotostatica di scrittura prodotta in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità all'originale avvenga mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né il ricorso a generiche asserzioni.

(Cfr. anche Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Bari 2735/4/2020)

≈

PROCESSO TRIBUTARIO– Ricorso incidentale adesivo – Termini ordinatori – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1462 del 28 luglio 2021

Il ricorso incidentale adesivo, proposto a tutela di un interesse della parte sorto non già per effetto dell'impugnazione altrui, e quindi diretta contro di essa, ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza, deve rispettare i termini ordinatori ai quali è soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale.

≈

PROCESSO – Appello – Incidentale – Proposto non per effetto dell'impugnazione altrui – A tutela di interessi della parte – Rispetto dei termini ordinatori – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1465 del 28 luglio 2020

Qualora l'interesse a proporre appello non scaturisca dalla proposizione dell'appello di altra parte del processo, il ricorso incidentale adesivo proposto a tutela di interessi della parte, non già per effetto dell'impugnazione altrui e quindi diretta contro di essa, ma in conseguenza dell'emanazione della stessa, deve rispettare i termini ordinatori ai quali è soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – revocazione – documentazione non esaminata – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia – Lecce, Sez. XXII (Presidente – Relatore: Giardino). Sent. n. 2615 dell'8 settembre 2021

Il giudizio di revocazione disposto dall'art. 64 del d.lgs. 546/92 è ammesso solo per i tassativi motivi indicati nella norma e non può essere introitato nei casi in cui il vizio lamentato è concorrente con altri vizi, né quando la sentenza di appello viene impugnata al grado superiore. La decisione fondata su un documento non esaminato dalla commissione che determina una sentenza il cui giudicato è viziato dall'omissione può essere oggetto di revocatoria. Allo stesso modo se una sentenza è viziata da dolo, su un documento falso, dal ritrovamento di un documento decisivo non disponibile nel giudizio ordinario, contraria ad un giudicato precedente, da una erronea supposizione di un fatto può essere oggetto di revocazione.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza – Motivazione – Contenuto – Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto – Sufficienza

PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza – Motivazione – Contenuto – Scelta degli elementi di giudizio – Indicazione delle ragioni – Necessità

PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza – Motivazione – Contenuto – Scelta degli elementi probatori – Indicazione delle ragioni – Necessità

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Carone). Sent. n. 1880 del 22 settembre 2020

La sentenza è sufficientemente motivata, anche in modo sintetico e senza l'esame delle singole questioni poste dalle parti, allorché spieghi – anche

in maniera concisa – le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione

Il giudice, anche se ha l'obbligo di tener conto di tutti gli elementi regolarmente acquisiti al giudizio, è tuttavia libero di individuare e scegliere le fonti del proprio convincimento indicandone il contenuto e il criterio che ha presieduto a tale scelta, affinché in sede di legittimità sia possibile verificarne la congrua valutazione sotto il profilo della motivazione sufficiente.

Il Giudice ha il potere di valutazione delle prove e della loro attendibilità e concludenza, scegliendo le risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia e privilegiando taluni mezzi di prova e disattendendone altri in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Sentenza – Individuazione dei motivi di impugnazione dal complesso dell'atto impugnato – Vizio di ultrapetizione – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 1881 del 22 settembre 2020

Nessuna norma impone l'utilizzo di formule sacramentali o l'indicazione delle norme di diritto violate per sollevare una censura nei confronti dell'atto impugnato e, pertanto, non sussiste il vizio di ultrapetizione qualora la sentenza abbia dedotto la doglianza dall'atto di impugnazione nel suo complesso.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – Agenzia delle entrate – Riscossione (ex Equitalia) – Notifica del ricorso all'ufficio territoriale – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. XXIV (Presidente: Bracciale – Relatore: Monterisi). Sent. n. 2309 del 4 novembre 2020

Il ricorso avverso l'intimazione di pagamento va notificato all'ufficio territoriale che l'ha emessa; infatti, la direzione provinciale territoriale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (già Equitalia s.p.a.), cui notificare il ricorso, ha la legittimazione passiva, dovendo essere riconosciuta all'uf-

fficio periferico, che ha emanato l'atto, la qualità di parte e, per questo, legittimato a riceverne la notifica.

≈

PROCESSO – Definizione delle liti pendenti ex art. 6 D.l. 119/2018 – Sospensione – Istanza di trattazione – Termine

Comm. Trib. Prov. Foggia, Sez. V (Presidente: Cristino – Relatore: Labianca). Sent. n. 814 del 26 novembre 2020

In tema di definizione delle liti pendenti (nella specie, ex articolo 6 D.l. 119/2018), in difetto di una specifica disciplina, trova applicazione la regola generale che impone alla parte interessata di presentare istanza di trattazione entro il termine di sei mesi dalla cessazione della causa di sospensione, pena l'estinzione del processo.

≈

PROCESSO – Diniego istanza rimborso – Attività istruttoria di verifica di altro ufficio – Spese processuali – Condanna – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Aulenta). Sent. n. 2703 del 30 novembre 2020

A fronte del giudizio sull'impugnazione del diniego di rimborso, ove questo sia maturato a seguito dello svolgimento di un'attività istruttoria di verifica posta in essere da altra articolazione dell'Agenzia delle Entrate sul medesimo contribuente, non vi può essere condanna alle spese del giudizio in capo all'Agenzia, in quanto il diniego è ascrivibile ad una norma di cautela dell'Amministrazione che, una volta cessata la verifica, ha chiesto l'estinzione del relativo giudizio.

≈

PROCESSO TRIBUTARIO – ammissibilità delle dichiarazioni di terzi – efficacia probatoria valore di prova testimoniale – non sussiste – valore meramente indiziario – sussiste – ulteriori indizi gravi precisi e concordanti – realizzazione di presunzione qualificata – sussiste.


Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2810 del 09 dicembre 2020

È legittimo il riconoscimento nel processo tributario del potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, tanto all'Amministrazione finanziaria, quanto al contribuente, con analogo, "ridotto" (rispetto alla "vera" prova per testi) valore probatorio. In particolare, la mancanza delle garanzie tipiche della "vera" prova testimoniale (visione diretta del teste da parte dell'organo giudicante; assunzione nel rispetto del contraddittorio; lettura della formula di rito; previsione del reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p.), induce a ritenere meramente indiziario il valore di dette dichiarazioni. Tuttavia, è riconosciuto alla presunzione che ne deriva valore autonomo di prova, senza riscontri documentali, se inserita in un quadro indiziario supportato da elementi valutati come gravi precisi e concordanti.





Riscossione



Riscossione

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Mancata produzione in giudizio Illegittimità sussiste RISCOSSIONE – Relata di notifica Mancata produzione in giudizio – Inesistenza e non nullità del procedimento notificatorio – Sanatoria ex art. 156 cpc – Applicabilità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Gagliardi). Sent. n. 65 del 20 gennaio 2020.

L'omessa produzione della cartella di pagamento, costituendo essa l'atto posto alla base della procedura di riscossione del credito tributario, non consente la piena conoscenza del contenuto dell'atto posto alla base della pretesa tributaria, producendone conseguentemente la sua illegittimità.

In mancanza della produzione della relata di notifica della cartella, quale unico elemento idoneo a fornire la certificazione dell'avvenuta notificazione e in assenza dell'attestazione dalla quale si evinca la data e le relative modalità di esecuzione della notificazione, non può ritenersi perfezionato l'iter notificatorio che deve così considerarsi del tutto inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria neppure con la tempestiva costituzione del destinatario dell'atto.

≈

RISCOSSIONE – Istanza di rimborso delle imposte sui redditi – Contrasto con il diritto UE – Termine di decadenza.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Dima; Relatore: Di Carlo) Sent. n. 703 depositata il 4 marzo 2020

Il termine di decadenza di quarantotto mesi per l'istanza di rimborso delle imposte sui redditi opera anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, atteso che l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte di Giustizia incontra il limite dei rapporti esauriti.

≈

RISCOSSIONE – definizione agevolata – Imputazione di pagamenti in acconto – imputazione anticipata al debito d'imposta – sussiste

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. IV (Presidente e Relatore: Argentino).
Sent. n. 1395 del 5 ottobre 2019.

L'imputazione del pagamento in acconto eseguito dal contribuente, anche in ipotesi di definizione agevolata, segue il criterio delineato dall'art. 31 del D.P.R. 602/1973 e, quindi, con imputazione rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alla sopratassa, alla pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. È illegittima, pertanto, la scelta del concessionario di imputare i pagamenti in acconto in via anticipata ad interessi, sanzioni ed oneri di riscossione lasciando invariati gli importi iscritti a ruolo per debito di imposta.

≈

RISCOSSIONE – Ingiunzione di pagamento – Visto di esecutorietà – Necessità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Maccorollo). Sent. n. 785 del 10 marzo 2020

È inesistente l'ingiunzione di pagamento priva del visto di esecutorietà del funzionario comunale responsabile.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Mancata sottoscrizione da parte del funzionario competente – Invalidità dell'atto – Non sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci – Relatore: Memmo).
Sent. n. 984 del 28 maggio 2020

La mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto quando non sia in dubbio la riferibilità dello stesso all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge. La cartella di pagamento, invece, va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Decorrenza termini di impugnazione – Richiesta rateizzazione – Ricorso – Inammissibilità

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Sanatoria dei vizi per raggiungimento dello scopo – Applicazione – Prova della notifica – Modalità

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Interessi – Sanzioni – Prescrizione del credito quinquennale

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. II (Presidente: Occhinegro – Relatore: Epifani), Sent. N. 346 del 17 giugno 2020

Accertata l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile se sono decorsi i termini di impugnazione. Il ricorso è altresì inammissibile se il contribuente che sostiene di non aver ricevuto la cartella ha richiesto la rateizzazione del debito tributario.

La sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo si applica anche in materia di notifica delle cartelle esattoriali, atteso l'espresso richiamo agli artt. 156 e 160 c.p.c. da parte dell'art. 60 del DPR n. 600/1973. L'agente della riscossione può dimostrare l'avvenuta notifica di una cartella di pagamento producendo copia della stessa, poiché nessuna norma impone di depositare l'originale o la copia integrale. Se la notifica è eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, la prova del perfezionamento della notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca copia della cartella di pagamento. L'impugnativa della sottoscrizione del destinatario contenuta nell'avviso di ricevimento della raccomandata postale non può essere proposta se non con la querela di falso.

Sono soggetti a termine di prescrizione quinquennale gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 n. 4, c.c. e le sanzioni, in forza dell'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997.

≈

RISCOSSIONE – Notifica della cartella – Perfezionamento – Produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella con la relazione di avvenuta notificazione – Esclusione – Fondamento – Estratto di ruolo (“matrice”) – Contenuto cartella – Sufficienza.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Cazzolla – Relatore: Magaletti). Sent. n. 1258 del 25 giugno 2020

In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'Agente per la riscossione non è tenuto all'esibizione in giudizio dell'originale o della copia autentica delle cartelle nel loro contenuto integrale, essendo sufficiente la produzione di copia conforme dell'estratto di ruolo (“matrice”) che, ove corredato di tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria, costituisce altresì prova idonea dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, nonché fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla pretesa creditoria azionata verso il debitore con la cartella.

≈

RISCOSSIONE – Mediante ruoli – Accertamento – Tributi Comunali – notifica ex art. 1, comma 161, l. n. 296/06 – art. 26 d.p.r. n. 602/73 – inapplicabilità

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente e Relatore: Grillo). Sent. n. 921 del 30 luglio 2020

Non è applicabile l'art. 26 d.p.r. n. 602/73, relativo alla riscossione mediante ruoli, nel caso di notifica di avviso di accertamento operato dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n. 296/06, che, con riferimento ai tributi di sua pertinenza, prevede espressamente la facoltà di invio dell'atto impositivo a mezzo posta raccomandata, salvo l'onere per l'Ente impositore del rispetto del termine quinquennale di prescrizione.

≈

RISCOSSIONE – Fermo amministrativo – Eccessiva gravosità dell'azione cautelare – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Abbattiscianni). Sent. n. 1544 del 3 agosto 2020

Il creditore può valersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, con il limite dello strumento specifico di tutela del debitore finalizzato ad evitare eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata, come la superfluità per la tutela delle ragioni creditorie o la sopravvenuta carenza del diritto di agire in executivis in conseguenza della già avvenuta soddisfazione del credito erariale

≈

RISCOSSIONE – Tributi locali – Avviso di mora – Termine di prescrizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1548 del 3 agosto 2020

L'intervallo temporale superiore a cinque anni tra la notifica delle cartelle di pagamento e quella dei rispettivi avvisi di mora comporta la prescrizione del diritto al pagamento del tributo dovuto. In materia di tributi locali, il diritto alla riscossione dell'imposta azionata mediante emissione e notifica di cartella di pagamento non opposto, è soggetto a prescrizione quinquennale, non essendovi, in tale ipotesi, un accertamento giurisdizionale che conduca all'applicazione del termine decennale dell'actio iudicati, di cui all'art. 2953 c.c.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Perfezionamento di notifica – Avviso di ricevimento – Sufficienza – Copia della cartella – Necessità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1548 del 3 agosto 2020

La prova del perfezionamento del procedimento di notificazione della cartella di pagamento è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella stessa, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del

destinatario, deve, anche in omaggio al principio di c.d. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

≈

RISCOSSIONE – istanza di rimborso – somma indebitamente corrisposta – termine di decorrenza per il calcolo degli interessi – applicabilità dell'art. 44 del d.P.R. n. 602/73 – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 1712, del 01 settembre 2020

Gli interessi dovuti per il ritardo nel rimborso delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, maturano per ogni semestre intero, escluso il primo, con decorrenza dalla data del versamento e fino a quella dell'ordinativo di pagamento. L'art. 44 cit., infatti, richiama esplicitamente l'art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, con la conseguenza che è applicabile, ai versamenti diretti, la disciplina dei rimborsi semestrali. Da ciò discende che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate decorrono non dalla data della domanda, ma dal secondo semestre successivo alla data del versamento.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione mediante avvocati del libero foro – Legittimità – Sussiste

RISCOSSIONE – Irpef – Prescrizione del credito – Termine decennale

Comm. Trib. Reg. Puglia (Sez. staccata di Lecce), Sez. XXII (Presidente: Giardino – Relatore: Toriello), Sent. n. 2617 del 22 settembre 2020

Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale dell'Avvocatura dello Stato ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, di avvocati del libero foro anche nei casi riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale e per i quali quest'ultima non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

La riscossione del credito erariale per Irpef, Iva, Irap ed Imposta di registro si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'art. 78 del d.P.R. n. 131/1986, e quanto alle altre imposte, l'art. 2946 c.c., non potendo applicarsi l'estinzione per decorso quinquennale di cui all'art. 2498, comma 1, n. 4, c.c.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – contenuto necessario – rinvio alla norma di liquidazione tributo – difetto di motivazione – nullità della cartella – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 1881 del 22 settembre 2020

La cartella esattoriale, essendo a pieno titolo un atto amministrativo, è subordinata alle norme di settore, le quali impongono – in primo luogo – la sussistenza della motivazione della stessa, nonché la sua esplicita chiarezza (art. 7, Legge n° 212/2000, art. 3, Legge n° 241/90). Nella fattispecie, la cartella di pagamento si riferisce a presunti omessi versamenti ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/73, ragion per cui la semplice indicazione della norma di liquidazione è da ritenersi solo la mera conseguenza del fatto principale che li ha generati, senza manifestare compiutamente in che termini è contestata la difformità tra ritenute dichiarate e quelle presunte non documentate.

≈

RISCOSSIONE – cartella di pagamento – obbligazione tributaria – responsabilità in solido degli eredi – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Dima – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1952 del 29 settembre 2020

Secondo quanto stabilito dall'articolo 65 del D.P.R. n. 600/1973, per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria. In questa maniera viene sostanzialmente attribuita all'Erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del de cuius.

≈

RISCOSSIONE – Imposte sui redditi – Ritenute – Istanza di rimborso – Decorrenza del termine — Successiva declaratoria di inefficacia della norma tributaria – Irrilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2734 del 30 settembre 2020

In tema di imposte sui redditi, il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data di versamento o dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Tale decorrenza è applicabile anche nel caso in cui l'imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea dalla Corte di Giustizia, atteso che l'efficacia retroattiva di detta pronuncia, come anche quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale, incontra il limite dei rapporti esauriti. Detta limitazione è ipotizzabile allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

≈

RISCOSSIONE – definizione agevolata – Imputazione di pagamenti in acconto – imputazione anticipata al debito d'imposta – sussiste

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. IV (Presidente e Relatore: Argentino). Sent. n. 597 del 5 ottobre 2020.

L'imputazione del pagamento in acconto eseguito dal contribuente, anche in ipotesi di definizione agevolata, segue il criterio delineato dall'art. 31 del D.P.R. 602/1973 e, quindi, con imputazione rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alla sopratassa, alla pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti e alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora. È illegittima, pertanto, la scelta del concessionario di imputare i pagamenti in acconto in via anticipata ad interessi, sanzioni ed oneri di riscossione lasciando invariati gli importi iscritti a ruolo per debito di imposta.

≈

RISCOSSIONE – Fondo patrimoniale – Estraneità del debito alle esigenze familiari – Onere della prova – Grava sul contribuente

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VIII (Presidente: Drago – Relatore: Piliego).
Sent. n. 1267 del 6 novembre 2020

L'iscrizione di ipoteca è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate nell'articolo 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia. Grava sul debitore l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari.

≈

RISCOSSIONE – Estratto di ruolo – Prova dell'esistenza del credito – Idoneità – Sussiste – Prova della notifica della cartella di pagamento – Inidoneità – Sussiste

RISCOSSIONE – Prescrizione – Crediti Iva e Irap – Termine decennale – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2428 del 16 novembre 2020

L'estratto di ruolo è idoneo a provare il credito tributario in quanto fa fede per tutti gli elementi costituenti l'iscrizione disposta dall'ente impositore, pur se non è idoneo ad attestare l'avvenuta notifica della cartella di pagamento.

I crediti Iva e Irap, in quanto rivenienti da obbligazioni diverse da quelle a carattere periodico ex art. 2948, c. 4, c.c., sono soggetti, in assenza di specifica disposizione di legge, alla prescrizione decennale, in quanto aventi natura autonoma e definibili per importi diversi per ciascuna annualità, a seconda della variazione della causa debendi.

≈

RISCOSSIONE – Intimazione di pagamento – Prescrizione del credito – Natura del credito – Criteri.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 2447 del 17 novembre 2020

Ai fini dell'utile esperimento dell'eccezione di prescrizione dell'ambito dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento avente ad oggetto crediti di diversa natura, occorre specificare per ciascun credito la natura

del medesimo, divergendone, tra essi, il regime di prescrizione. Infatti, la sola indicazione dell'ente creditore rende impossibile al giudice rinvenire il regime prescrizionale applicabile a ciascun tributo.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notifica – Tempestività – Data consegna ruoli – Irrilevanza

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente Sardiello – Relatore: Dadabbo), Sent. N. 2461 del 18 novembre 2020

Al fine di verificare la tempestività della notifica di una cartella di pagamento, non è rilevante la data di consegna dei ruoli al concessionario da parte dell'ente impositore. La tardività della notifica, pertanto, in mancanza di altro e in assenza di contestazione, è documentata dal timbro con la data apposto dal Comune presso cui sono stati ritirati gli atti sulla copia del plico di spedizione.

≈

RISCOSSIONE — Mancata notifica della cartella di pagamento – Prescrizione del credito – Mancata produzione di atti interruttivi – Impugnazione dell'estratto di ruolo – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Aulenta). Sent. n. 2656 del 26 novembre 2020

È ammessa l'impugnazione dell'estratto di ruolo da parte del contribuente, in assenza della prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. Tale azione, instaurata dal contribuente, chiarisce l'esatta portata dei rapporti esistiti tra il contribuente e l'Amministrazione e la debenza del tributo dovuto.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Motivazione – Criterio di calcolo delle somme iscritte a ruolo – Integrazione in sede giudiziale – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente e Relatore: De Bari). Sent. n. 2733 del 2 dicembre 2020

La motivazione della cartella di pagamento e i criteri di calcolo che sorreggono la pretesa non possono essere forniti per la prima volta nel giudizio di opposizione.

≈

RISCOSSIONE – Ingiunzione di pagamento – Adozione da parte dei concessionari di riscossione dei Comuni – Ammissibilità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2735 del 2 dicembre 2020

La legge consente il ricorso all'ingiunzione di pagamento anche ai concessionari della riscossione e non solo ai Comuni.

≈

RISCOSSIONE – Rimborso – Imposte sui redditi – Ritenute – Termine – Decorrenza – Criteri

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: De Bari – Relatore: Traisci). Sent. n. 2739 del 2 dicembre 2020

In tema di imposte sui redditi il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte non decorre dai singoli versamenti in acconto, qualora il diritto al rimborso derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti, rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'an e del quantum dell'obbligazione fiscale.

≈

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Notificazione – Assenza temporanea del destinatario – Irreperibilità relativa – Art. 140 c.p.c. – Applicabilità – Invio e ricezione raccomandata informativa – Necessità – Sussiste

RISCOSSIONE – Cartella di pagamento – Estratto ruolo – Prova della notifica della cartella – Esclusione

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2753 del 2 dicembre 2020

In caso di irreperibilità relativa (sussistente in caso di assenza temporanea del destinatario), la notifica deve essere effettuata ai sensi dell'art. 140

c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26 d.P.R. 602/73 e dell'art. 60 d.P.R. 600/73. Sicché è necessario, ai fini del perfezionamento della procedura di notifica, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dalle predette norme, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa Comunale. All'uopo, la dichiarazione resa in capo all'elenco degli atti depositati presso la Casa Comunale e l'indicazione nell'estratto ruolo della data di notifica non sono elementi sufficienti e idonei a rendere edotto l'organo giudicante sulla regolare esecuzione della fase notificatoria, il cui accertamento non può essere rimesso ad una dichiarazione di fede della stessa parte tenuta agli adempimenti.

L'estratto del ruolo, pur costituendo prova del credito non dimostra l'avvenuta regolare notifica della conseguente cartella di pagamento.



Sanzioni



Sanzioni

SANZIONI – Accertamento finanziario – Ritardo nell'esibizione della documentazione – Aumento delle sanzioni – Illegittimità – Sussiste

Comm. Tri. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 52 del 21 gennaio 2021

In caso di accertamento che abbia riguardato elementi finanziari, il ritardo nell'esibizione di documentazione da parte del contribuente non può essere utilizzato dall'Ufficio per aumentare le sanzioni, stanti i tempi piuttosto lunghi che gli Istituti di credito impiegano per evadere le relative pratiche.

≈

SANZIONI – Applicazione – Rideterminazione – Riduzione discrezionale al di sotto del minimo edittale da parte del giudice tributario – Illegittimità – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 53 del 21 gennaio 2020

Una volta applicate le sanzioni, è contra legem la riduzione discrezionale delle stesse al di sotto del minimo edittale, da parte del giudice tributario.

≈

SANZIONI – Intervenuta prescrizione del reato – Conseguente mancata applicazione di quelle penali – Principio dell'unicità con prevalenza della sanzione penali su quelle amministrative – Non applicabilità – Raddoppio del termine per accertamento – Intangibilità – Sussiste – Irrrogabilità delle sanzioni amministrative – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente e Relatore: Leuci). Sent. n. 209 del 28 gennaio 2019

In tema di sanzioni, in caso di comprovata evasione, l'intervenuta prescrizione del reato non altera il quadro dei fatti emersi né inibisce il raddoppio dei termini per l'accertamento, subordinato unicamente alla notizia di reato. Né in funzione dell'unicità per cui dovrebbero prevalere le sanzioni penali possono non essere applicate quelle amministrative in quanto in tal modo, nel momento in cui risulta provata l'evasione, si concederebbe di fatto un'agevolazione a maggior ragione in funzione della mancata emissione della sentenza penale di accertamento della reità del comportamento del contribuente e del mancato addebito delle sanzioni penali.

≈

SANZIONI – VIOLAZIONI TRIBUTARIE – Esimente – Forza maggiore – Sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo ex art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997.

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. I (Presidente: Romano – Relatore: Palmieri), Sent. n. 762 del 07-05-2021.

Ai sensi dell'art. 6, co. 5, del D.Lgs. 472/1997, in materia tributaria la nozione di forza maggiore, quale causa di non punibilità per mancato versamento delle imposte, sussiste in presenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. In altri termini, la "forza maggiore" trova scaturigine da circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso. La "forza maggiore" si configura allorché il contribuente è costretto a commettere la violazione a causa di un evento impreveduto, imprevedibile ed irresistibile, non ad esso imputabile, nonostante tutte le cautele adottate.

(Nella fattispecie, la sospensione dei lavori ed il mancato incasso da Pubbliche Amministrazioni, ampiamente sufficienti al pagamento delle imposte dovute, a causa di sopravvenute condizioni di ordine geologico, non previste né prevedibili in fase progettuale, hanno rappresentato i requisiti – oggettivi e soggettivi – richiesti al fine dell'operare dell'esimente in parola, con la conseguenza che le irrogate sanzioni sono risultate non dovute.).

≈

SANZIONI – Dichiarazione dei redditi – Visto infedele – Pagamento a carico del professionista abilitato, del Caf o del Raf – Natura sanzionatoria – Sussiste – Principio del favor rei – Legittimità – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VIII (Presidente: Drago – Relatore: Piliego).
Sent. n. 1268 del 6 novembre 2020

La somma prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 175/2014 in caso di visto infedele relativo alla dichiarazione dei redditi, posta a carico del professionista abilitato, del centro di assistenza fiscale (Caf) o del responsabile dell'assistenza fiscale (Raf), sebbene commisurata all'importo dell'imposta evasa dal contribuente non ha natura di tributo ma di sanzione, pertanto afflittiva. Conseguentemente, con riferimento ad essa è applicabile il principio del favor rei.





Tributi indiretti



Tributi indiretti

TRIBUTI INDIRETTI – REGISTRO – Agevolazioni «prima casa» – Donazione nel quinquennio della nuda proprietà ai figli minori – Decadenza – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente Buffa – Relatore Tosi). Sent. n. 70 del 7 gennaio 2020

La donazione nel quinquennio dall'acquisto della nuda proprietà dell'immobile a favore dei figli minori, con riserva di usufrutto, importa la decadenza dalle agevolazioni cd. "prima casa" di cui il titolare aveva beneficiato all'atto dell'acquisto della proprietà dell'immobile, in quanto anche in tal caso si verifica un (per quanto parziale) "disinvestimento" successivo all'acquisto iniziale e restando irrilevante che il cedente continui ad abitare nell'immobile

≈

TRIBUTI INDIRETTI – IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Accertamento – Catasto dei terreni e dei fabbricati (Agenzia del Territorio) – Accertamento di maggior valore – Avviso di rettifica e liquidazione – Valutazione base imponibile – Motivazione – Contenuto – Perizia attestante deprezzamento – Prova contraria – Necessità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: De Bari – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 349 del 12 febbraio 2020

In tema di Imposta di Registro, Ipotecaria e Catastale, ai fini della rettifica del valore della compravendita di un terreno e dell'applicazione del maggiore valore medio pubblicato dall'Agenzia del Territorio, è necessario che

l'Ufficio contrasti, con elementi non teorici, il risultato di una perizia giurata estimativa attestante condizioni specifiche del terreno che ne determinano un deprezzamento.

≈

IMPOSTA DI REGISTRO – Valore di avviamento – Valutazione “automatica” – Insufficienza – Valutazione degli elementi forniti dal contribuente – Necessità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Scialpi).
Sent. n. 389 del 17 febbraio 2020.

In sede di valutazione della congruità dell'avviamento dichiarato nella compravendita di un'azienda, l'Ufficio non può limitarsi a fare semplicemente riferimento ai volumi d'affari ed ai dati indicati dal contribuente nelle proprie dichiarazioni dei redditi nel triennio precedente la cessione. Per una corretta valutazione è necessario che si considerino anche gli eventuali ulteriori elementi forniti dal contribuente – quali, ad esempio, il genere di attività esercitata, la localizzazione dell'attività, lo stipendio figurativo dell'imprenditore – tutti elementi, questi, che, unitariamente considerati, possono superare l'accertamento a carattere meramente presuntivo operato dall'Ufficio.

≈

TRIBUTI INDIRETTI-TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – Applicabilità agli abbonamenti per il servizio di telefonia cellulare – Abrogazione del tributo ad opera del Codice delle Comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra).
Sent. n. 458 del 19 febbraio 2020.

In tema di radiofonia mobile, l'abrogazione dell'art. 318, del DPR 28 marzo 1973, n. 156, ad opera dell'art. 218 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non ha fatto venire meno l'assoggettabilità dell'uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell'art. 160 del D.Lgs. n. 259/2003.

≈

IMPOSTA IPOTECARIA – Concessione di ipoteca a favore dell’Agenzia delle Entrate per garanzia su rateizzazione del pagamento di tributi – Esenzione dal pagamento dell’imposta – Non sussiste.

Comm.Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra).
Sent. n. 460 del 19 febbraio 2020.

L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 347/90, quale norma agevolativa fiscale che prevede l’esenzione dal pagamento del tributo, subordina il godimento della stessa alla condizione che la richiesta venga fatta “nell’interesse dello Stato”. Il termine “Stato” utilizzato dalle disposizioni che prevedono l’esenzione a favore dello stesso deve intendersi riferito allo “Stato-persona” e non a qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolga attività amministrativa oggettiva. La richiesta di esenzione dalla tassazione per l’iscrizione della garanzia ipotecaria, conseguente alla concessione di una dilazione del pagamento di un tributo chiesta dal contribuente nel suo esclusivo interesse, pur essendo il beneficiario dell’ipoteca l’Agenzia delle Entrate, non può godere dell’esenzione dal pagamento del tributo.

≈

TRIBUTI INDIRETTI-IMPOSTA IPOTECARIA – Atto di concessione di ipoteca volontaria a garanzia di rateazione per debito tributario in favore dell’Agenzia delle Entrate – Concessione “nell’interesse dello Stato” – Esclusione – Esenzione – Inapplicabile

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Merra).
Sent. n. 461 del 19 febbraio 2020

L’atto di concessione di ipoteca volontaria sottoscritto dal contribuente a garanzia dell’ottenuta rateazione del debito tributario in favore dell’Agenzia delle Entrate non gode dell’esenzione dall’imposta ipotecaria ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n.347/1990, non potendosi considerare rilasciata “nell’interesse dello Stato” bensì nell’interesse del debitore dello Stato; trattandosi, dunque, di norma fiscale agevolatrice, che fa eccezione alle regole generali, è norma di stretta interpretazione, non applicabile oltre i casi in essa espressamente contemplati.

≈

TRIBUTI INDIRETTI – Accise – Fuel gas – Produzione di energia elettrica – Aliquota prevista per il prodotto equivalente – Applicabilità

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Stragapede). Sent. n. 998 dell'1 giugno 2020

In tema di accise, il fuel gas, per le sue peculiarità, è riconducibile ai prodotti energetici previsti dal regolamento CE n. 2031/2001. Il d.lgs. n. 26 del 2007, in ottemperanza alla Direttiva CE n. 2003/1996, ha stabilito l'assoggettamento al regime delle accise dei "prodotti energetici" (in luogo degli oli minerali), così ampliando l'area di imposizione del tributo. L'appartenenza alla categoria dei "prodotti energetici" non richiede, né prevede, caratteristiche organolettiche né particolare origine, ma solo l'attitudine alla produzione di energia motrice o calore per il riscaldamento (art. 21, comma 2, TUA). I commi 4 e 5 dell'art. 21 TUA stabiliscono il principio di "tassazione per equivalenza", secondo il quale ogni prodotto che venga utilizzato o venduto come carburante o combustibile viene assoggettato all'accisa, con l'aliquota prevista per il prodotto equivalente, ai fini della produzione di energia elettrica, diretta o indiretta, così determinandosi l'aliquota prevista per il prodotto equivalente. Sicché il fuel gas deve essere assoggettato a tassazione per l'impiego nella produzione di energia elettrica.

≈

TRIBUTI INDIRETTI E DOGANALI – DAZI ALL' IMPORTAZIONE – Richiesta di rimborso – Nulla osta allo svincolo della fideiussione prestata a garanzie delle accise – Analogo presupposto per esonero da dazi e accise – Diniego del rimborso – Legittimità – Non sussiste

Comm. Trib. Reg: Puglia, Sez. V (Presidente: Silvestrini – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1546 del 3 agosto 2020

In tema di dazi ed accise, il mancato rimborso dei dazi all'importazione dell'olio di palma destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione, stride apertamente con lo svincolo della fideiussione, autorizzata dall'Ufficio, prestata a garanzia delle accise gravanti sullo stesso quantitativo posto che, per quanto si tratti di due tributi diversi, il presupposto per l'esonero dalle accise, nella specie, è il medesimo previsto per il dazio, vale a dire la destinazione dell'olio di palma alla produzione di energia elettrica e non alimentare.

≈

CATASTO – Attribuzione di rendita catastale – Installazione di impianto fotovoltaico – Diritto reale – Incidenza sulla rendita – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 1695 del 28 agosto 2020

Incidere sempre sulla valorizzazione complessiva dell'immobile ai fini dell'attribuzione di nuova rendita catastale, l'installazione di un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia e strumentale al compendio immobiliare e, tanto, a prescindere dalla proprietà dei pannelli o dall'esistenza di altro tipo di diritto reale (locazione), che è da considerarsi quale mera scelta imprenditoriale.

≈

CONTRIBUTO UNIFICATO – Spese di giustizia – Agenzia delle Entrate Riscossione – Difetto di legittimazione passiva – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 2299 del 3 novembre 2020

Sussiste il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del ruolo riferito a spese di giustizia da contributo unificato. Essa, infatti, non è ente impositore, a differenza del competente Ufficio giudiziario del Ministero di Giustizia.

≈

CATASTO – Accertamento – Installazione di impianto fotovoltaico – Attribuzione di rendita catastale – Difetto di motivazione – Comportamento del contribuente – Rilevanza – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ventura – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 2354 del 10 novembre 2020

In tema di attribuzione di rendita catastale, l'installazione dell'impianto fotovoltaico costituisce un intervento edilizio, per cui il contribuente che registra presso l'Ufficio il cd. tipo mappale, con conseguente espunzione dal Catasto terreni ed inserimento nel Catasto fabbricati, ma senza procedere all'attribuzione di rendita (che così rimane pari a zero, in ipotesi di eventuale inerzia dell'Ufficio, per non essere più rendita da terreni, e per non essere ancora rendita da fabbricati, e per un tempo indefinito), a

causa di tale contegno vede sminuire la propria eccezione, relativa ad un presunto difetto di motivazione e ad una inspiegabile valorizzazione della rendita da parte dell'Ufficio.

≈

TRIBUTI INDIRETTI – ACCISE – Agevolazione fiscale – Esercenti attività di autotrasporto merci – Riduzione aliquota – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Aulenta).
Sent. n. 2459 del 17 novembre 2020

In tema di beneficio fiscale relativo alla riduzione dell'aliquota dell'accisa prevista dall art. 3, co. 3, D.P.R. n. 277/2000, essendo questa una disposizione sottrattiva derogante la normativa, deve essere interpretata in senso restrittivo, per cui l'onere probatorio va assolto mediante fatture rilasciate dal distributore con indicazione della targa del veicolo.

≈

TRIBUTI INDIRETTI – Registro – Imposta principale – Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo – Liquidazione provvisoria in misura proporzionale all'importo ingiunto – Obbligo di assolvimento del tributo – Sopravvenuta sospensione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio – Irrilevanza

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. VII (Presidente e Relatore: Grillo). Sent. n. 1392 del 26 novembre 2020

La liquidazione provvisoria dell'imposta di registro, in misura proporzionale all'importo ingiunto, è ancorata all'originaria esecutività del decreto ingiuntivo, essendo invece irrilevante l'eventuale sopravvenuta sospensione della sua efficacia esecutiva provvisoria, potendosi stabilire l'esatto importo dovuto soltanto all'esito del giudizio di opposizione, momento in cui potranno avvenire gli eventuali conguagli.

— —



Tributi locali



Tributi locali

TRIBUTI LOCALI – TARI – Rifiuti prodotti nelle darsene – Raccolta – Competenza dell’Autorità Portuale e avvenuto pagamento della tassa alla stessa – Onere della prova – Incombe sul contribuente

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente : Buffa – Relatore Tosi).
Sent. n. 71 del 7 gennaio 2020

In tema di TARI dovuta al Comune per i rifiuti prodotti nelle darsene, il contribuente che eccepisca che il servizio di raccolta rifiuti sia devoluto alla competenza dell’Autorità Portuale e non al Comune ha l’onere di dimostrare l’esistenza della detta Autorità e l’istituzione del servizio da parte di essa, nonché l’aver assolto al pagamento della tassa nei confronti della stessa.

≈

TRIBUTI LOCALI – IMU – Immobili posseduti da enti non commerciali – Esercizio di attività didattiche, ricettive, culturali e ricreative dietro corrispettivo – Convenzione con il comune a prezzi concordati – Esenzione – Esclusione

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi).
Sent. n. 124 del 13 gennaio 2020

L’esenzione dell’IMU in quanto gli immobili sono posseduti da Ente non commerciale, come previsto dall’art.7, co.1, lett. i) D.Lgs 504/1992 e dall’art. 91 bis del D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, non opera in relazione ad immobili nei quali vengono svolte attività didattiche, ricettive, culturali e ricreative, ma queste vengono effettuate dietro pagamento di corrispettivi in denaro e sono pertanto assimilabili a prestazioni di servizi

commerciali, non avendo il carattere della gratuità, a nulla rilevando che si tratti di attività svolte in convenzione con il Comune ed a prezzi concordati.

≈

TRIBUTI LOCALI – IMU – Effetti dell’annullamento giudiziale della revisione del classamento – Erga omnes – Esclusione – Limitazione alle sole parti del giudizio – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Lecce, Sez. III (Presidente: Buffa – Relatore: Tosi).
Sent. n. 131 del 13 gennaio 2020

In tema di revisione del classamento e delle rendite catastali delle unità immobiliari da parte del Comune, l’annullamento della revisione operato in via giurisdizionale produce effetti solo nei confronti di coloro che sono parti del giudizio tributario o amministrativo, e non anche verso coloro che non hanno presentato ricorso avverso l’avviso di accertamento della revisione del classamento e della rendita da parte dell’Agenzia dell’Entrate, che non hanno un diritto soggettivo all’estensione erga omnes da parte dell’amministrazione in via di autotutela dell’annullamento predetto.

≈

INGIUNZIONE – Contributo per interventi di bonifica – Inversione dell’onere della prova – Infondato

Comm. Trib. Prov. Taranto, Sez. II (Presidente: Occhinegro – Relatore: Epifani). Sent. n. 233 del 16 gennaio 2020

Va respinto il ricorso avverso l’ingiunzione di pagamento per il contributo relativo ad interventi di bonifica, qualora la società ricorrente non sia in grado di dimostrare, con prove e non mere asserzioni, l’assenza del beneficio fondiario.

≈

TRIBUTI LOCALI – ICI – Accertamento – Motivazione – Rendite catastali – Obbligo di allegazione all’atto impositivo di atti a contenuto normativo – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Ingusci; Relatore: Maggiore) Sent. n. 210 depositata l’11 febbraio 2020

Risulta motivato l'avviso di accertamento che riporta i cespiti sui quali è stata calcolata l'imposta comunale sugli immobili con i relativi dati catastali, il valore della rendita catastale, l'aliquota applicata, i mesi e la percentuale di possesso, l'importo dell'imposta dovuta e versata.

La notificazione della rendita catastale costituisce il presupposto per l'utilizzo della stessa da parte dell'amministrazione comunale, posto che la determinazione della base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili va sempre effettuata, anche per le annualità pregresse, in base alla rendita catastale, a prescindere dall'epoca di notificazione o di definitiva attribuzione e ciò in quanto gli atti attributivi della rendita sono privi di forza costitutiva, ma hanno funzione meramente accertativa della concreta situazione castale dell'immobile.

Non sussiste violazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati dall'avviso di accertamento per tutti quegli atti a contenuto normativo (anche secondario, quali delibere e regolamenti comunali) nonché per quelli noti al contribuente (rendite catastali).

≈

TRIBUTI LOCALI – Imposta sulla pubblicità – Accertamento – Legittimazione passiva – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VI (Presidente: Inguscì; Relatore: Maggiore) Sent. n. 217 depositata l'11 febbraio 2020

In ordine alla riconducibilità del messaggio pubblicitario al ricorrente, è irrilevante la proprietà del veicolo su cui era affisso il cartellone pubblicitario, poiché il soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso ed è solidamente obbligato colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto di pubblicità.

Ne consegue che non sussiste difetto di prova se l'Ufficio richiede l'imposta di pubblicità a colui che risulta il beneficiario effettivo del messaggio pubblicitario.

In mancanza di dichiarazione iniziale di pubblicità, si applica la presunzione generale di pubblicità annuale con decorrenza dal primo gennaio.

≈

ICI – Terreno edificabile ricompreso in P.R.G. – Valore – Necessità di considerare l'effettiva edificabilità.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Scialpi).
Sent. n. 386 del 17 febbraio 2020.

Si deve ritenere conforme ai principi di giustizia il principio secondo il quale nella determinazione del valore di un suolo edificatorio si debba far riferimento ai vincoli ed alle obiettive difficoltà di effettiva edificabilità esistenti. Non appare sufficiente a giustificare il valore attribuito dal Comune in sede di avviso di accertamento il fatto che l'area sia considerata edificabile sulla base del solo P.R.G. "generale", quando, invece, essa sia soggetta ad un vincolo d'inedificabilità di fatto o solo parziale.

≈

TRIBUTI LOCALI – TOSAP – occupazione area – presupposti

Comm. Trib. prov.le Taranto Sez. V (Presidente: Occhionegro – Relatore: Catapano). Sent. n. 242 del 4 marzo 2020.

In materia di Tosap, ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 507/93, deve considerarsi permanente l'occupazione di suolo pubblico autorizzata dall'ente locale, allorché l'atto di concessione ne preveda l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno. Al contrario, deve ritenersi temporanea l'occupazione priva di autorizzazione

≈

TRIBUTI LOCALI – Imposta sulla pubblicità – Insegna direzionale – Funzione pubblicitaria – Sussiste

Comm. Trib. Prov. Bari, Sez. XII (Presidente: Epicoco – Relatore: Iacovone). Sent. n. 448 del 12 maggio 2020

Le insegne della ditta ricorrente (avente la propria collocazione in un Centro commerciale) non hanno una funzione meramente segnalatoria (nel senso che indicano la direzione verso cui dirigersi per raggiungere l'esercizio commerciale de quo) ma anche una funzione pubblicitaria, che è propriamente quella volta a promuovere e a sollecitare la domanda di beni e servizi. E ciò è sufficiente ad affermare che nel caso di specie i manufatti

posti a base della pretesa impositiva svolgono anche la funzione di diffondere il messaggio pubblicitario.

≈

TASSE AUTOMOBILISTICHE – Impugnazione cartella di pagamento – Competenza territoriale sino al 31 dicembre 2015 – È quella della sede dell’ente impositore.

Comm.Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Merra).
Sent. n. 999 del 01/06/2020.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”, anteriormente all’emanazione dell’art. 9, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 156 del 2016), la competenza territoriale delle Commissioni tributarie provinciali nelle controversie promosse dai contribuenti nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è determinata avendo riguardo alla sede dell’ente impositore, sicché non è ammessa alcuna distinzione che attribuisca rilevanza alla sede dell’ente concedente ovvero a quella del concessionario in ragione della materia controversa o dei motivi di impugnazione.

≈

TRIBUTI LOCALI – ICI – Aree di pertinenza – Giardino – Non soggezione a tributo – Condizioni – Dimostrazione della destinazione dell’area in modo durevole a pertinenza del fabbricato – Necessità – Lottizzazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro).
Sent. n. 1109 dell’8 giugno 2020

In tema ICI, ai fini della qualifica pertinenziale di un’area, è necessaria la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dall’art. 817 c.c., consistenti nella destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra (criterio oggettivo) e nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà “durevole” (criterio soggettivo), a nulla rilevando, ai medesimi fini, l’approvazione di un nuovo piano di lottizzazione e lo stato di abbandono dell’area.

≈

TRIBUTI LOCALI – ICI – Valore venale – Determinazione valore – Criteri – Perizia CTU diverso giudizio – Perizia Agenzia Entrate – Sufficienza.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Casciaro).
Sent. n. 1110 dell'8 giugno 2020

In tema di accertamento catastale, per la determinazione del valore venale di un'area fabbricabile ai fini ICI, non è consentito far riferimento a criteri di commisurazione del valore indicati in una perizia espletata da un CTU in diverso giudizio e non citata negli atti impositivi emessi, poiché essa non possiede nessuna maggiore affidabilità di una perizia espletata dall'Agenzia delle Entrate – organo terzo e imparziale – nell'ambito di un accordo di collaborazione con l'ente impositore.

≈

TRIBUTI LOCALI – Contributi consortili di bonifica – Consorzi – Obbligo contributivo – Onere della prova in capo al consorzio – Oggetto – Sussistenza – Mancata previsione delle opere nel piano generale di bonifica – Piano di classifica – Sufficienza – Onere della prova sul Consorzio.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Urbano – Relatore: Romita).
Sent. n. 1114 dell'8 giugno 2020

In tema di contributi consortili di bonifica, grava sul consorzio l'onere di fornire la dimostrazione dell'inesistenza di un beneficio specifico e diretto, non spettando al Consorzio di provare, dopo l'approvazione del piano di classifica, la sussistenza della utilità per il fondo di che trattasi. Ad ogni modo, l'adozione del piano di classifica può supplire alla mancata previsione delle opere nel piano generale di bonifica laddove il consorzio fornisca la prova della effettività delle opere eseguite e del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consociato.

≈

TRIBUTI LOCALI – Contributi consortili di bonifica – Consorzi – Obbligo contributivo – Eccezione consorzio assenza beneficio – Onere della prova in capo al Consorzio – Oggetto – Sussistenza.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. II (Presidente: Leuci – Relatore: Schilardi).
Sent. n. 1334 del 7 luglio 2020

In tema di contributi consortili, per ritenere legittima l'imposizione fiscale è necessario che il contribuente tragga beneficio dalle opere di bonifica e, più in generale, dall'attività – concreta e non già meramente astratta – del Consorzio. Laddove il contribuente eccepisca in giudizio la mancata sussistenza di opere di bonifica e il beneficio da esse derivante, spetta al Consorzio fornire la dimostrazione di fatti validi a sconfiggere quanto eccepito dal consorziato.

≈

TRIBUTI LOCALI – TARSU – Avviso di Accertamento – onere della prova a carico del contribuente – configurabilità di obiettive condizioni di inutilizzabilità dell'immobile – esenzione – sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia Sez.V (Presidente: Sardiello – Relatore: Bianchi) – Sen. n.°2030 del 10/07/2020

Spetta al contribuente l'onere della prova di avere diritto all'esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti; in conformità con quanto previsto dal D.lgs.n°507/1993, tutti gli immobili sono suscettibili potenzialmente di produrre rifiuti e devono essere pertanto assoggettati alla tassa, salvo che il contribuente sul quale grava l'onere della prova, non dimostri di avere diritto all'esenzione in quanto sussistono obiettive condizioni di inutilizzabilità degli stessi.

≈

IMU – Integrazione avviso accertamento – Termini decadenziali – legge 296/2006 – Criteri.

Comm. Trib. Prov.le Lecce Sez. II (Presidente: Pepe – Relatore: Pellegrino). Sent. n. 1154 del 19 luglio 2021

L'accertamento Imu annullato e riemesso dopo il termine di decadenza previsto dall'art. 1 comma 161 della legge 296/2006 è fuori termine, per decadenza quinquennale. L'integrazione ammissibile è solo quella relativa al quantum del tributo e non all'an, poiché in quest'ultimo caso v'è annullamento in autotutela del precedente e si deve tenere conto della nuova data di notifica ai fini della verifica decadenziale.

≈

TRIBUTI LOCALI – ICI – agevolazione ex art. 9 del d.lgs. n. 504/92 – sussistenza dei requisiti di c.d. coltivatore diretto – onere della prova a carico del contribuente – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 1474 del 29 luglio 2020

In materia di Ici sugli immobili, la riduzione per i terreni agricoli prevista dall'art. 9 del Dlgs. n. 504/92, è condizionata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, e della conduzione diretta dei terreni. Ai fini di detta norma, si considerano coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, secondo l'art. 58, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, le persone fisiche iscritte negli appositi Elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge n. 9/63, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La prova della sussistenza di tali presupposti è a carico del contribuente che chieda di avvalersi della agevolazione.

≈

TRIBUTI LOCALI – ICI – terreni edificabili – presupposti accertamento maggior valore – qualificazione attribuita nel PRG adottato dal Comune – legittimità – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Dammacco). Sent. n. 1477 del 29 luglio 2020.

In tema Ici, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

≈

TRIBUTI LOCALI – Tassa auto – Natura – Prescrizione – Criteri

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. I (Presidente: Ancona – Relatore: Aulenta). Sent. n. 1698 del 31 agosto 2020

La tassa auto è un tributo regionale e non un tributo locale, per cui ai fini del regime della prescrizione si applica l'art. 5, co. 51, D.L. n. 953/1982

e non la disciplina di cui al comma 163, art.1, L. 296/2006, applicabile invece agli enti locali, intendendosi come tali i Comuni, Province e Città metropolitane.

≈

TRIBUTI LOCALI – ICI – Intimazione di pagamento – prescrizione quinquennale ex art.2948 comma 1 n°4 cc – sussiste.

Comm. Trib.Reg. Puglia Sez.V (Presidente: Sardiello – Relatore: Dadabbo) – Sen. n.°2041 del 11/09/2020.

Essendo l'ICI un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore, al relativo credito si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948 comma 1 n°4 cc. (Nel caso di specie, considerato che le intimazioni di pagamento opposte dal contribuente riguardanti l'ICI e notificate in data 07/03/2013, si riferiscono a cartelle di pagamento prodromiche notificate rispettivamente in data 19/02/2004 e 22/03/2004, risulta evidentemente trascorso il termine quinquennale di cui al richiamato art.2948, comma 1 n°4 cc).

≈

TRIBUTI LOCALI – ICI – soggettività passiva ex art. 3 del D.Lgs. 504/1992 – coniuge superstite – titolarità del diritto di abitazione as-soggettamento all'imposta in via esclusiva – legittimità – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Romanelli – Relatore: Morgese). Sent. n. 1865 del 18 settembre 2020

In caso di morte del titolare del 50% del diritto di proprietà di un immobile, al coniuge superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, come prevede l'articolo 540, comma 2, c.c. Pertanto, in tutti i casi in cui cade in successione l'unità immobiliare che costituiva la residenza della famiglia, al coniuge superstite compete il diritto di abitazione sull'intero immobile, a prescindere da quali siano gli altri eredi. Il coniuge, quindi, titolare di tale diritto è il solo soggetto passivo ai fini Imu, tenuto, quindi, al pagamento dell'imposta.

≈

TRIBUTI LOCALI – Contributo consortile – avviso di pagamento – presupposto della contribuzione consortile – sussistenza del beneficio della disponibilità irrigua – onere della prova del beneficio – legittimità del piano di classifica – onere probatorio gravante sul contribuente – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. VII (Presidente: Dima – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 1953 del 29 settembre 2020

In tema di contributi consortili, il beneficio oggetto dell'imposizione risiede nel vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica riguardante, tra l'altro, la disponibilità irrigua. Spetta al contribuente contestare in modo puntuale e specifico che il proprio fondo non benefici della possibilità di avvalersi degli impianti irrigui consortili, nonché l'inclusione o meno del proprio fondo nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione delle opere di manutenzione da questo previsto.

≈

TRIBUTI LOCALI – TARSU – Presunzione di produttività rifiuti – Prova contraria – Sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente: Sardiello – Relatore: Dadabbo). Sent. n. 2458 del 18 novembre 2020

In tema di tassa rifiuti, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 507/93 pone una presunzione “iuris tantum” di produttività, superabile solo dalla prova contraria da parte del detentore dell'area che invochi l'esenzione, che va dedotta nella denuncia originaria o in quella di variazione, e riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o in base a idonea documentazione.

≈

TRIBUTI LOCALI – CARTELLA PAGAMENTO – notifica a società cancellata – inesistenza – sussiste

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. V (Presidente e Relatore: Silvestrini). Sent. n. 2628 del 26 novembre 2020

È inesistente la notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo del servizio postale all'indirizzo della sede sociale, una volta che la società sia stata cancellata dal registro delle imprese.

≈

TRIBUTI LOCALI – TARSU – Soggetto passivo – Occupante e detentore di locali e aree scoperte – Onere della prova – Criteri

Comm. Trib. Reg. della Puglia, Sez. 4 (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2752 del 2 dicembre 2020

I soggetti passivi TARSU sono da individuarsi in coloro che, indipendentemente dal titolo giuridico, occupino o detengano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, produttivi di rifiuti solidi urbani. La prova di tale situazione giuridica incombe sull'ente impositore e non può fondarsi su presunzioni semplici.


≈

TRIBUTI LOCALI – Contributo consortile – avviso di pagamento – onere della prova del beneficio – mero richiamo ai piani di classifica ed ai regolamenti – mancato assolvimento – inversione onere probatorio – sussiste.

Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. IV (Presidente: Ventura – Relatore: Di Carlo). Sent. n. 2801 del 09 dicembre 2020

Il Consorzio, il cui avviso di pagamento sia stato impugnato, ha l'onere di produrre in giudizio il piano di classifica se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.

—





Indice



Indice

Michele Ancona

Presidente della Commissione Tributaria Regionale per la Puglia – Direttore del Massimario

Presentazione del Massimario delle Commissioni Tributarie della Puglia

.....pag. 7



Autori dei contributi dottrinali

Mario Aulenta

Docente di Diritto Tributario e di Contabilità di Stato, Università di Bari

La potestà d'imperio, prima della Costituzione

.....pag. 13

Gianluca Selicato

Professore Associato di Diritto Tributario, Università di Bari

Recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di IMU

.....pag. 25

Accertamento tributario	
.....	.pag. 37
Disposizioni generali	
.....	.pag. 65
Imposte sui redditi	
.....	.pag. 73
Irap	
.....	.pag. 79
Iva	
.....	.pag. 83
Notificazioni	
.....	.pag. 89
Processo tributario	
.....	.pag. 97
Riscossione	
.....	.pag. 115
Sanzioni	
.....	.pag. 129
Tributi indiretti	
.....	.pag. 135
Tributi locali	
.....	.pag. 143



